

PSR 2014-2020: RIDUZIONI E SANZIONI

Documento contenente le Norme attuative regionali, contenenti l'individuazione del tipo di sanzione e le procedure di calcolo delle riduzioni dell'aiuto, per ogni tipo di intervento del PSR.

MISURE DEL PSR 2014-2020 CONNESSE ALLA SUPERFICIE O AGLI ANIMALI

(Decreto MIPAAAF n. 1867/2018¹, sez.2, s.sez.1, misure connesse alla superficie e agli animali di cui al regolamento n. 1305/2013)

Sommario

1. SANZIONI CONNESSE ALLA DICHIARAZIONE DELLE SUPERFICI E DEL NUMERO DI ANIMALI (REG UE n. 640/2014).....	5
2. RIDUZIONI CONNESSE A NORME GENERALI E OBBLIGHI COMUNI	9
3. IMPEGNI SPECIFICI PER TIPO D'INTERVENTO	16
3.1. PROCEDURA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI	16
3.2. VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE PER LE MISURE PSR 2014-2020.....	18
MISURA 10 - PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI	18
TIPO DI INTERVENTO 10.1.1 - TECNICHE AGRONOMICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE	18
TIPO DI INTERVENTO 10.1.2 - OTTIMIZZAZIONE AMBIENTALE DELLE TECNICHE AGRONOMICHE E IRRIGUE	29
TIPO DI INTERVENTO 10.1.3 - GESTIONE ATTIVA DI INFRASTRUTTURE VERDI	46
TIPO DI INTERVENTO 10.1.4 - GESTIONE SOSTENIBILE DI PRATI, PRATI SEMINaturalI, PASCOLI e PRATI-PASCOLI	58
TIPO DI INTERVENTO 10.1.5 - MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI SUOLI AGRICOLI E RIDUZIONE DELLE EMISSIONI CLIMALTERANTI.....	72

¹ Riferimento aggiornato con il Decreto Dir. AdG FEASR Parchi e Foreste n. 68/2018. Il DM n. 1867/2018 segue i DM n.180/2015, n. 3636/2016 e n.2490/2017, ora abrogati.

Allegato A alla DGR n. 992 del 29 giugno 2016 (testo coordinato con i DDR AdG FEASR n. 37/2017 e n. 68/2018)

pag. 2/112

TIPO DI INTERVENTO 10.1.6 -TUTELA E INCREMENTO DEGLI HABITAT SEMINATURALI	77
TIPO DI INTERVENTO 10.1.7 - BIODIVERSITÀ - ALLEVATORI E COLTIVATORI CUSTODI.....	92
MISURA 11 - AGRICOLTURA BIOLOGICA	99
TIPO DI INTERVENTO 11.1.1 - PAGAMENTO PER LA CONVERSIONE IN PRATICHE E METODI DI AGRICOLTURA BIOLOGICA.....	99
TIPO DI INTERVENTO 11.2.1 - PAGAMENTO PER IL MANTENIMENTO DI PRATICHE E METODI DI AGRICOLTURA BIOLOGICA.....	106
MISURA 13 - INDENNITÀ A FAVORE DELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRIVINCOLI SPECIFICI	112
TIPO DI INTERVENTO 13.1.1 - INDENNITÀ COMPENSATIVA IN ZONA MONTANA	112

Glossario dei termini utilizzati ai fini del presente documento

Aspetti generali

Condizioni di ammissibilità	Condizioni necessarie per l'ammissibilità della domanda di aiuto, generalmente riportate nei bandi ai paragrafi: - 2.2 Criteri di ammissibilità del soggetto richiedente; - 3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi.
Operazione	Un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei programmi in questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate, ai sensi del Reg UE n.1303/2013, art. 2 (nel caso delle misure pluriennali è riferito all'intero periodo di impegno di 5 anni).
Gruppo di colture	Un gruppo per ciascuna delle superfici dichiarate ai fini di ognuno degli altri regimi di aiuto o misura di sostegno per superficie che sono soggette a un diverso tasso di aiuto (definizione di cui all'art. 17 del Reg UE n. 640/2014).
Razza	Razza autoctona di animale d'allevamento, oggetto di operazione di conservazione secondo le disposizioni della scheda misura del PSR
Superficie determinata	Superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata con i controlli amministrativi o <i>in loco</i> (Reg UE n. 640/2014, art. 2, par. 1, punto 23, lett. b) in relazione a una domanda di pagamento.
Superficie dichiarata	Superficie dichiarata dal richiedente nella domanda di pagamento annuale.
Parcelle	Superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 (Reg UE n. 640/2014, art. 2, par. 1, punto 25).

Controlli

Controllo amministrativo	Controllo sistematico eseguito su tutte le domande di aiuto e di pagamento, ai sensi degli articoli 59 e 74 del Reg UE n. 1306/2013, e dell'articolo 28 del Regolamento UE n. 809/2014.
Controllo <i>in loco</i>	Controllo eseguito su un campione di aziende estratto, ai sensi degli articoli 59 e 74 del Reg UE n. 1306/2013, e del Capo III del Reg UE n. 809/2014. Tale controllo a campione, può essere realizzarsi come controllo <i>documentale</i> ("D"), su documentazione materiale o digitale, e/o come controllo <i>locale/sul campo</i> ("L") che comprende rilievi, misurazioni e confronti.

Effetti delle inadempienze

Importo a cui si applica la conseguenza	Importo spettante al beneficiario a cui si applica la conseguenza prevista per le eventuali inadempienze. A seconda dell'inadempienza può riguardare l'intera operazione o un gruppo di colture/razza animale, il solo anno oggetto della domanda di pagamento o i cinque anni d'impegno nei casi previsti al par. 3.1 del presente documento ai sensi del Decreto MIPAAF n. 1867/2018 e ss.mm.ii.
Riduzione dell'aiuto	riduzione dell'importo spettante relativo all'anno oggetto di domanda di pagamento, calcolata secondo le modalità del presente documento.
Revoca dell'aiuto	Il caso particolare di decadenza dell'aiuto per il 100% dell'importo spettante, che può riguardare il solo anno della domanda di pagamento o tutti i cinque anni di impegno, a seconda dei casi previsti al par. 3.1 del presente documento, ai sensi del Decreto MIPAAF n. 1867/2018 e ss.mm.ii.
Esclusione	Conseguenza prevista, per inadempienze particolarmente importanti, dall'art 35, comma 5, del Reg UE n. 640/2013, che consiste nell'inammissibilità del beneficiario all'aiuto per il tipo di intervento per l'anno di accertamento dell'inadempienza e per l'anno successivo.

Nota sull'ordine delle sanzioni e delle riduzioni

L'ordine di calcolo delle sanzioni e riduzioni per le misure connesse alla superficie o agli animali (e per i regimi di pagamento diretto) è stabilito all'art. 6 del REG UE n.809/2014.

1. SANZIONI CONNESSE ALLA DICHIARAZIONE DELLE SUPERFICI E DEL NUMERO DI ANIMALI (REG UE n. 640/2014)

Norma/Obbligo	Ambito di applicazione	Tipo di controllo (cfr. glossario)	Conseguenza in caso di inadempienza (e riferimento normativo)	Importo a cui si applica la conseguenza
Dichiarazione annuale di tutte le parcelle aziendali (art. 72, par 1 del REG UE n. 1306/2013).	Misure connesse alla superficie	Amministrativo <i>e/o in loco</i> .	Riduzione (art. 16 del REG UE n. 640/2014).	Importo complessivo dell'aiuto per le misure a superficie che spetta per l'anno considerato.
Dichiarazione delle superfici ai fini della misura di sostegno.	Misure connesse alla superficie	Amministrativo <i>e/o in loco</i> .	Riduzione o revoca dell'aiuto(art. 19, art. 19bis per la Misura 13) del REG UE n. 640/2014).	Importo spettante in base alla superficie determinata per gruppo di colture.
Dichiarazione del numero di animali ai fini della misura di sostegno.	Misura 10.1.7 allevatori custodi	Amministrativo <i>e/o in loco</i> .	Riduzione o revoca dell'aiuto(art. 31 del REG UE n. 640/2014).	Importo spettante in base al numero di animali accertati per razza.

DICHIARAZIONE ANNUALE DI TUTTE LE PARCELLE AZIENDALI (ART. 72, PAR 1 DEL REG UE N. 1306/2013).

Descrizione

Ogni anno il beneficiario dichiara tutte le parcelle dell'azienda relative alle superfici di cui all'art. 72, par. 1 del REG UE n. 1306/2013).

Effetti dell'inadempienza

Ai sensi dell'art. 16 del REG UE n. 640/2014, la riduzione dell'importo spettante è così determinata:

	Rapporto (%) tra superficie non dichiarata e superficie dichiarata	Riduzione dell'importo spettante per l'anno considerato
→	Inferiore o uguale al 3%	Nessuna riduzione
→	Superiore al 3% e inferiore o uguale al 6%	1%
→	Superiore al 6%	3%

DICHIARAZIONE DELLE SUPERFICI AI FINI DELLA MISURA DI SOSTEGNO.

Descrizione

Il beneficiario non deve commettere sovra-dichiarazione delle superfici per gruppo di colture.

Si configura una sovra-dichiarazione qualora la superficie dichiarata per il gruppo di colture risulti superiore alla superficie determinata con i controlli (definizioni agli art. 2 e 17 del REG UE n. 640/2014) relativi alla domanda di pagamento.

Effetti dell'inadempienza

Ai sensi dell'art. 19 del REG UE n. 640/2014, e dell'art. 19 bis per la Misura 13, in caso di sovra-dichiarazioni l'aiuto è così calcolato sulla base della superficie determinata per il gruppo di colture:

Misure connesse alla superficie, esclusa la Misura 13	
Differenza tra superficie dichiarata e superficie determinata	Modalità di calcolo dell'aiuto
- Inferiore o uguale a 2 ha e inferiore o uguale al 3% della superficie determinata	Nessuna riduzione (per l'anno di domanda)..
- Superiore a 2 ha o superiore al 3% della superficie determinata; e - Inferiore o uguale 20% della superficie determinata	Aiuto calcolato sulla base della superficie determinata, diminuita di due volte la differenza constatata (per l'anno di domanda).
- Superiore al 20% della superficie determinata; e - Inferiore o uguale al 50% della superficie determinata	Non è concesso alcun aiuto per il gruppo di colture per l'anno di domanda..



Allegato A alla DGR n. 992 del 29 giugno 2016 (testo coordinato con i DDR AdG FEASR n. 37/2017 e n. 68/2018)

pag. 7/112

- Superiore al 50% della superficie determinata	Non è concesso alcun aiuto per il gruppo di colture(per l'anno di domanda). Inoltre si applica una sanzione supplementare, pari all'importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata.
---	--

[Per il calcolo delle percentuali: (sup. dichiarata - sup. determinata)/ sup. determinata]

Se l'importo calcolato non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile di accertamento, il saldo restante è azzerato.

Misura 13	
Differenza tra superficie dichiarata e superficie determinata	Modalità di calcolo dell'aiuto
- Inferiore o uguale a 2 ha e inferiore o uguale al 3% della superficie determinata	Nessuna riduzione (per l'anno di domanda).
- Superiore a 2 ha o superiore al 3% della superficie determinata; e - Inferiore o uguale 10% della superficie determinata	Aiuto calcolato sulla base della superficie determinata, diminuita di 1,5 volte la differenza constatata (per l'anno di domanda). Nel caso si tratti della prima infrazione del beneficiario rispetto alla norma in questione, la sanzione così calcolata è ridotta del 50%. Se il beneficiario ripete l'infrazione in un anno successivo, è applicata la sanzione intera per entrambi gli anni.
- Superiore al 10% della superficie determinata;	Aiuto calcolato sulla base della superficie determinata, diminuita di 1,5 volte la differenza constatata (per l'anno di domanda, e per eventuale precedente infrazione a cui era stato applicata la sanzione ridotta al 50%).

[Per il calcolo delle percentuali: (sup. dichiarata - sup. determinata)/ sup. determinata]

Se l'importo calcolato non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile di accertamento, il saldo restante è azzerato.

DICHIARAZIONE DEL NUMERO DI ANIMALI AI FINI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Descrizione

Si configura una sovra-dichiarazione qualora il numero di animali dichiarati risulti superiore al numero di animali accertati con i controlli amministrativi e *in loco* (definizioni agli art. 2 e 30 del REG UE n. 640/2014; ai sensi dell'art. 31).

Effetti dell'inadempienza

Ai sensi dell'art. 31 del REG UE n. 640/2014, in caso di sovra-dichiarazioni, l'aiuto è così calcolato sulla base degli animali accertati:

Differenza tra animali dichiarati e animali accertati	Modalità di calcolo dell'aiuto
- Inferiore o uguale a 3 animali, o Inferiore o uguale al 10% degli animali accertati	Importo a cui il beneficiario ha diritto per l'anno di domanda, ridotto di una percentuale corrispondente al rapporto tra il numero di animali dichiarati per i quali è accertata l'inadempienza e il numero di animali accertati
- Superiore a 3 animali e superiore al 10% degli animali accertati; e - Inferiore o uguale al 20% degli animali accertati	Importo a cui il beneficiario ha diritto per l'anno di domanda, ridotto di 2 volte la percentuale corrispondente al rapporto tra il numero di animali dichiarati per i quali è accertata l'inadempienza e il numero di animali accertati
- Superiore a 3 animali e superiore al 20% degli animali accertati; - Inferiore o uguale al 50% degli animali accertati;	Non è concesso alcun aiuto (per l'anno di domanda).
- Superiore a 3 animali e superiore al 50% degli animali accertati	Non è concesso alcun aiuto (per l'anno di domanda). Inoltre si applica una sanzione supplementare pari all'importo dell'aiuto corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali determinati

[Per il calcolo delle percentuali: (n. animali dichiarati - n. animali accertati)/ n. animali accertati]

Se l'importo calcolato non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile di accertamento, il saldo restante è azzerato.

2. RIDUZIONI CONNESSE A NORME GENERALI E OBBLIGHI COMUNI

Si riportano di seguito un riepilogo e successive specificazioni degli impegni derivati da obblighi stabiliti dalla normativa dell'Unione applicabili al sostegno del FEASR per misure connesse alla superficie e agli animali, soggette al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) ai sensi dell'art. 67 del REG UE n. 1306/2013.

Norma/obbligo	Ambito di applicazione	Tipo di controllo (cfr. glossario)	Conseguenza in caso di inadempienza (e riferimento normativo)	Importo a cui si applica la conseguenza
Rispetto delle condizioni di ammissibilità (inclusa assenza di doppio finanziamento irregolare).	Misure connesse alla superficie e/o agli animali.	Amministrativo e/o <i>in loco</i> .	Revoca dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile all'aiuto per l'operazione (5 anni).
ATTIVITA' AGRICOLA Svolgere attività agricola almeno attraverso: il mantenimento di cui all'art. 4, comma 1, lett. c, punto ii del Reg UE n. 1307/2013 o un'attività minima di cui all'art. 4, comma 1, lett. c, punto iii del Reg UE n. 1307/2013.	Misure 10 e 11.	Amministrativo e/o <i>in loco</i>	Revoca dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile all'aiuto per le superfici oggetto di inadempienza per l'anno di domanda.
Assenza di false prove e di omissioni intenzionali.	Misure connesse alla superficie e/o agli animali.	Amministrativo e/o <i>in loco</i> .	Revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile all'aiuto per l'operazione (5 anni).
Comunicazione di cause di forza maggiore o circostanza eccezionale.	Misure connesse alla superficie e/o agli animali.	Amministrativo e/o <i>in loco</i> .	Applicazione delle conseguenze previste per le inadempienze non giustificate da cause di forza maggiore o circostanze eccezionali (art. 4, art. 35 del REG UE n. 640/2014).	
Presentazione delle domande di pagamento entro la scadenza dei termini.	Misure connesse alla superficie e/o agli animali.	Amministrativo.	Riduzione o irricevibilità della domanda (art. 13 del REG UE n. 640/2014)	Importo annuale a cui il beneficiario avrebbe diritto con la presentazione della domanda nei termini.

Mantenimento da un anno all'altro del numero di ettari a cui si applicano gli impegni	Tipo d'intervento 10.1.2, 10.1.5.	Amministrativo e/o in loco.	Riduzione o revoca dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014 e art. 47 del REG UE n. 1305/2013).	Importo spettante relativo al gruppo di colture per l'anno di domanda o per tutti gli anni.
Mantenimento da un anno all'altro delle medesime superfici a cui si applicano gli impegni	Tipo d'intervento 10.1.1, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.6, 11.1.1, 11.2.1.	Amministrativo e/o in loco.	Riduzione o revoca dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014 e art. 47 del REG UE n. 1305/2013).	Importo spettante relativo al gruppo di colture per l'anno di domanda o per tutti gli anni.
Informazione e comunicazione al pubblico a cura del beneficiario ² .	Tipi di intervento che prevedono informazione e comunicazione al pubblico.	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Sospensione (art. 35 del REG UE n. 640/2014). Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile della domanda di pagamento per l'anno di domanda.

RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Descrizione

Il richiedente deve dimostrare al momento della presentazione della domanda di aiuto il rispetto delle condizioni di ammissibilità indicate nel bando, riferite al beneficiario e/o all'intervento oggetto di aiuto (inclusa l'assenza di altro finanziamento, doppio finanziamento irregolare e di doppio finanziamento a valere sul bilancio UE, in atto per le medesime spese, di cui all'art 30 del REG UE n. 1306/2013). Successivamente alla concessione dell'aiuto e fino al pagamento del saldo finale, il beneficiario assicura il rispetto delle condizioni di ammissibilità per le quali il bando indica espressamente un obbligo di mantenimento in seguito alla concessione dell'aiuto, che sono pertanto oggetto di controlli amministrativi e/o *in loco*.

Effetti dell'inadempienza

Il mancato rispetto al momento della presentazione della domanda di aiuto preclude alla concessione dell'aiuto. Successivamente, le inadempienze corrispondenti al mancato rispetto delle eventuali condizioni di ammissibilità per le quali il bando indica espressamente un obbligo di mantenimento, determinano la revoca dell'aiuto per l'operazione (salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali).

² Testo inserito con DDR AdG FEASR Parchi e Foreste n.68/2018.

ATTIVITA' AGRICOLA

Descrizione

Il beneficiario deve svolgere "attività agricola" ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c, del REG UE n. 1307/2013, almeno attraverso:

- il rispetto dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione di cui di cui al decreto MiPAAF n. 6513 del 18 novembre 2014; o
- lo svolgimento di un'attività agricola minima di cui al decreto MIPAAF n. 1420 del 26 febbraio 2015.

Effetti dell'inadempienza

Il mancato svolgimento dell'attività agricola minima ai sensi della citata normativa nazionale è considerata come un'assenza della *baseline* determinata dall'art. 4 del Reg UE n. 1307/2015. Poiché l'aiuto è riferito a impegni che vanno oltre tale *baseline*, non si ritiene applicabile la riduzione dell'aiuto secondo criteri di gravità, entità, durata e ripetizione. Bensì si ritengono non ammissibili all'aiuto la superfici su cui non sia stata svolta almeno l'attività minima; pertanto, in caso di mancato svolgimento di attività minima, è revocato l'aiuto per tali superfici per l'anno di domanda.

ASSENZA DI FALSE PROVE E DI OMISSIONI INTENZIONALI

Descrizione ed effetti dell'inadempienza

Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere l'aiuto oppure ha omesso intenzionalmente di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno non è concesso o è revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Nota: eventuali errori palesi sono trattati ai sensi dell' art. 4 del REG UE n. 809/2014, che prevede la possibilità di porvi rimedio senza conseguenze per il beneficiario.

COMUNICAZIONE DI CAUSE DI FORZA MAGGIORE O CIRCOSTANZA ECCEZIONALE.

S'intendono per *cause di forza maggiore* e *circostanze eccezionali*, ai sensi dell'art.2 del REG UE n. 1306/2013:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Queste eventualità possono generare inadempienze, di cui il beneficiario non sarebbe responsabile, relative agli impegni e ai requisiti di ammissibilità connessi alle operazioni oggetto di sostegno. Affinché non vengano applicate sanzioni o riduzioni, la segnalazione di cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente (AVEPA), devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

La mancata segnalazione con relativa documentazione determina l'applicazione delle sanzioni o riduzioni previste dal presente allegato per le inadempienze rilevate.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO ENTRO LA SCADENZA DEI TERMINI.

Descrizione

Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, le domande annuali di pagamento devono essere presentate entro il termine del 15 maggio (salvo altro termine eventualmente determinato dalla Commissione Europea).

Effetti dell'inadempienza

Ai sensi dell'art. 13 del REG UE n. 640/2014, si applica una riduzione, pari all' 1% per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di cui sopra, degli importi a cui il beneficiario avrebbe avuto diritto. Se il ritardo è superiore ai 25 giorni di calendario, la domanda è considerata irricevibile, quindi non presentata. In caso il termine per la presentazione della domanda, o il termine massimo di ritardo della presentazione, cada in sabato o in giorno festivo, detto termine viene posticipato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

In caso di ritardo superiore al termine massimo appena individuato, al beneficiario non è concesso l'aiuto per l'annualità corrispondente alla domanda non presentata/irricevibile. Il beneficiario inoltre è sottoposto a controllo obbligatorio relativamente agli impegni e alle condizioni di ammissibilità previsti per lo specifico tipo d'intervento del PSR, ai sensi dell'art. 35 del REG UE n. 640/2014. L'eventuale accertamento di inadempienze produce gli effetti previsti nell'ambito del presente documento.

MANTENIMENTO DA UN ANNO ALL'ALTRO DEL NUMERO DI ETTARI A CUI SI APPLICANO GLI IMPEGNI

In ragione dell'art. 47 del REG UE n. 1305/2013 e alle disposizioni del PSR, relativamente ai tipi d'intervento 10.1.2 e 10.1.5, il numero di ettari a cui si applicano gli impegni non può variare rispetto alla superficie determinata dell'anno precedente. In caso di determinazione di un numero di ettari inferiore, decorsi i termini previsti dagli indirizzi procedurali entro cui è possibile presentare una modifica della domanda di pagamento, l'aiuto è ridotto o revocato secondo la seguente tabella, purché risultino rispettate le condizioni di ammissibilità (esempio: SOI minima):

Differenza tra superficie determinata l'anno corrente e superficie determinata l'anno precedente	Modalità di calcolo dell'aiuto
- Inferiore o uguale a 2 ha e inferiore o uguale al 3% della superficie determinata l'anno precedente	Nessuna riduzione (per l'anno di domanda).
- Superiore a 2 ha o superiore al 3% della superficie determinata l'anno precedente; e - inferiore o uguale 20% della superficie determinata l'anno precedente;	Aiuto calcolato sulla base della superficie determinata, diminuita di due volte la differenza constatata (per l'anno di domanda).
- Superiore al 20% della superficie determinata l'anno precedente; e - inferiore o uguale al 50% della superficie determinata l'anno precedente	Non è concesso alcun aiuto per l'operazione nell'anno di domanda
- Superiore al 50% della superficie determinata l'anno precedente	L'aiuto complessivo per l'operazione (5 anni) è revocato.

[Per il calcolo delle percentuali: (sup. determinata anno corrente - sup. determinata anno precedente)/ sup. determinata anno precedente]

L'estensione degli impegni a ulteriori ettari non è consentito (salvo presentazione di una domanda di aiuto per una nuova superficie su eventuale bando aperto) ai sensi degli Indirizzi Procedurali, sezione II, par. 3.4.

MANTENIMENTO DA UN ANNO ALL'ALTRO DELLE MEDESIME SUPERFICI A CUI SI APPLICANO GLI IMPEGNI

In ragione dell'art. 47 del REG UE n. 1305/2013 e alle disposizioni del PSR, relativamente ai tipi d'intervento 10.1.1, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.6, 11.1.1, 11.1.2 le superfici a cui si applicano gli impegni non possono variare rispetto alle superfici determinate l'anno precedente. In caso di determinazione di superfici inferiori o di superfici diverse di quelle determinate nell'anno precedente, decorsi i termini previsti dagli indirizzi procedurali entro cui è possibile presentare una modifica della domanda di pagamento, l'aiuto è ridotto o revocato secondo la seguente tabella, purché risultino rispettate le condizioni di ammissibilità (esempio: SOI minima):.

Differenza tra superfici determinate l'anno corrente e superfici determinate l'anno precedente	Modalità di calcolo dell'aiuto
- Inferiore o uguale a 2 ha e inferiore o uguale al 3% della superficie determinata l'anno precedente	Nessuna riduzione (per l'anno di domanda).
- Superiore a 2 ha o superiore al 3% % della superficie determinata l'anno precedente; e - inferiore o uguale 20% % della superficie determinata l'anno precedente;	Aiuto calcolato sulla base della superficie determinata, diminuita di due volte la differenza constatata (per l'anno di domanda).
- Superiore al 20% % della superficie determinata l'anno precedente; e - inferiore o uguale al 50% % della superficie determinata l'anno precedente;	Non è concesso alcun aiuto per l'operazione nell'anno di domanda.
- Superiore al 50% % della superficie determinata l'anno precedente;	L'aiuto complessivo per l'operazione (5 anni) è revocato.

[Per il calcolo delle percentuali: (sup. determinata anno corrente - sup. determinata anno precedente)/ sup. determinata anno precedente]

L'estensione degli impegni a ulteriori superfici non è consentito (salvo presentazione di una domanda di aiuto per una nuova superficie su eventuale bando aperto) ai sensi degli Indirizzi Procedurali, sezione II, par. 3.4.

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE AL PUBBLICO A CURA DEL BENEFICIARIO³

Descrizione

Tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario, qualora previste dal bando, devono essere realizzate in conformità alle pertinenti disposizioni delle linee guida regionali approvate con Decreto del Direttore (DDR) della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste n. 6 del 7/11/2016, pubblicato anche nel sito istituzionale della Regione Veneto, nelle pagine dedicate allo Sviluppo Rurale - Informazione e Pubblicità (che applica l'Art. 13 e l'Allegato III, paragrafo 2, del Regolamento di Esecuzione UE n.808/2014). In particolare per le misure a superficie è previsto che il beneficiario fornisca sul proprio sito web per uso professionale, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, e di evidenziare il sostegno finanziario ricevuto.

Sospensione

Ai sensi dell'art. 36 del REG UE n. 640/2014, in caso di riscontro di inadempienza relativa alle responsabilità del beneficiario circa l'informazione e la comunicazione al pubblico, il sostegno è sospeso ai sensi dell'art. 36 del REG UE n. 640/2014. In tal caso AVEPA comunica al beneficiario la sospensione e l'inadempienza riscontrata, richiedendo di porvi rimedio, e si sospendono i termini per il pagamento del saldo rispetto alla presentazione della domanda di saldo. La sospensione cessa qualora il beneficiario dia evidenza di aver posto rimedio all'inadempienza entro 30gg di calendario dalla comunicazione di sospensione. In caso il termine ultimo cada in sabato o in giorno festivo, il termine viene posticipato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Effetti dell'inadempienza

In caso di inadempienza il sostegno è sospeso e si sospendono pertanto i termini per il pagamento del saldo rispetto alla presentazione della domanda di saldo. Se non è posto rimedio all'inadempienza dopo il termine di 30gg, si applica all'aiuto spettante una riduzione pari al 3%.

³ Testo inserito con DDR AdG FEASR Parchi e Foreste n.68/2018.

3. IMPEGNI SPECIFICI PER TIPO D'INTERVENTO

3.1. PROCEDURA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI

(ai sensi dell'art. 15 e all'Allegato 4 del D.M. n. 1867/2018)

Per ciascun tipo di intervento, vengono di seguito elencati gli impegni specifici (che in alcuni casi possono essere espressi in forma di divieti, o da un gruppo di prescrizioni) da rispettare e le possibili conseguenze in caso di inadempienza.

Relativamente a ciascun impegno o gruppo di impegni, l'inadempienza è valutata rispetto ai seguenti criteri:

- *Gravità* - le conseguenze dell'inadempienza sugli obiettivi perseguiti dall'impegno;
- *Entità* - gli effetti dell'inadempienza sull'operazione nel suo insieme;
- *Durata* - periodo di tempo in cui perdura l'effetto dell'inadempienza.

All'inadempienza è attribuito un punteggio in base alla sua rilevanza (1= bassa; 3= media; 5= alta) per ciascuno dei criteri di *gravità*, *entità* e *durata*, compatibilmente con la natura dell'impegno e dell'inadempienza.

Per ciascun impegno o gruppo di impegni, si calcola la media aritmetica dei punteggi attribuiti ai diversi criteri. Il punteggio medio ottenuto (arrotondabile secondo le modalità previste all'Allegato 4 del DM n. 1867/2018) sarà impiegato per ottenere la percentuale della riduzione attraverso la seguente tabella:

Punteggio medio (x)	Percentuale di riduzione
$1 \leq x < 3$	3 %
$3 \leq x < 5$	5 %
$5 \leq x$	10 %

Le percentuali si applicano all'importo spettante secondo le indicazioni riportate per lo specifico impegno (es. per misura, operazione o gruppo di coltura), determinando così il valore degli importi delle riduzioni. Le riduzioni per inadempienze rispetto a ciascun impegno o gruppo di impegni vengono sommate, comunque fino al limite massimo pari al 100% dell'importo spettante. Ai sensi dell'art 15 del DM n. 1867/2018, la violazione di impegni pluriennali determina la riduzione anche degli importi degli anni precedenti per la stessa operazione, ove dimostrato che la stessa violazione sia avvenuta anche in tali anni.

Riduzioni in caso di ripetizione dell'inadempienza

Ove si accerti la *ripetizione* di un'inadempienza (negli ultimi 4 anni o nel periodo di programmazione), sempre rispetto al medesimo impegno e da parte del medesimo beneficiario, che non raggiunga il punteggio massimo per tutti e tre i criteri, la percentuale di riduzione calcolata secondo la precedente tabella è **raddoppiata**.

Ove si accerti la *ripetizione* di un'inadempienza (una o più reiterazioni dell'inadempienza negli ultimi 4 anni o nel periodo di programmazione), rispetto al medesimo impegno nell'ambito di un tipo d'intervento del PSR e da parte del medesimo beneficiario, di punteggio massimo per tutti e tre i criteri, l'aiuto è revocato integralmente (per tutti i 5 anni se la misura è pluriennale); inoltre il beneficiario è **escluso** dal sostegno, per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo, per il tipo di intervento a cui si riferisce l'inadempienza. Ai sensi dell'art. 35, comma 3, del Reg UE n.640/2014 circa la ripetizione di un'inadempienza da parte dello stesso beneficiario, in caso di subentro al beneficiario originale da parte di un nuovo soggetto (nei casi previsti dall'art. 47 del Reg UE n.1305/2013), nei confronti del nuovo soggetto il criterio di ripetizione non si considerano le inadempienze analoghe commesse dal beneficiario originale.

Riduzioni in caso di inadempienze rispetto a impegni pertinenti di condizionalità

In caso di inadempienza di un impegno pertinente di condizionalità e contestualmente dell'impegno (previsto per il tipo d'intervento) ad esso collegato secondo le tavole di concordanza del PSR, la percentuale di riduzione calcolata secondo la precedente tabella (per l'impegno, o per il gruppo di impegni che lo contiene) è **raddoppiata**.

Ai sensi dell'art. 16 del DM n. 1867/2018, a seguito di accertamento di questo tipo di inadempienza, l'organismo preposto informa il beneficiario sulle conseguenze di un'eventuale ripetizione.

La ripetizione di questo tipo di inadempienza (impegno del tipo d'intervento e impegno pertinente di condizionalità collegato) determina la revoca dell'aiuto (relativo al tipo d'intervento per l'anno di accertamento) e l'esclusione dal tipo d'intervento per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

3.2. VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE PER LE MISURE PSR 2014-2020

MISURA 10 - PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI

TIPO DI INTERVENTO 10.1.1 - TECNICHE AGRONOMICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE

QUADRO DEGLI IMPEGNI PER L'INTRODUZIONE O IL MANTENIMENTO DELL'AGRICOLTURA CONSERVATIVA (*No Tillage*)

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (cfr. glossario)	Conseguenza in caso di inadempienza (e riferimento normativo)	Importo a cui si applica la conseguenza
IMPEGNI GENERALI: <ul style="list-style-type: none"> • Compilare il registro Web • Annotazione nel registro web degli interventi colturali e dell'attività di scouting (ove prevista) sulle superfici ad impegno. • Rispettare il divieto di non impiegare alcun tipo di fango sulle superfici ad impegno. 	<ul style="list-style-type: none"> • Amministrativo • Amministrativo • In loco (D) 	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014); sospensione (art. 36 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.
LAVORAZIONI <ul style="list-style-type: none"> • Rispettare il divieto di inversione degli strati del terreno, il divieto di aratura e il divieto di effettuare operazioni di preparazione del letto di semina, anche solo sulla fila. • Richiedere autorizzazione preventiva (ad AVEPA) per l'eventuale uso di decompattatori, sulle superfici ad impegno. • Rispettare il divieto di ripuntatura. • Mantenere in modo omogeneo in loco i residui colturali della coltura principale (<i>mulching</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> • In loco (L) • In loco (D/L) • Amministrativo e/o in loco (D/L) • In loco (L) 	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.
AVVICENDAMENTI COLTURALI <ul style="list-style-type: none"> • Adottare avvicendamenti di colture diverse sulla SOI ad impegno, 	<ul style="list-style-type: none"> • In loco (D/L) 	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per

<p>compresa, se del caso, la bulatura.</p> <ul style="list-style-type: none"> Rispettare un periodo massimo di 40 giorni tra la raccolta della coltura e la semina della coltura successiva, con l'obiettivo di assicurare la copertura continuativa del terreno, anche attraverso la semina di cover crops autunno-vernine e/o erbai estivi, salvo condizioni agrometeorologiche avverse. 	<ul style="list-style-type: none"> Amministrativo e/o in loco (D/L) 		gruppo di colture.
SEMINA			
<ul style="list-style-type: none"> Adottare in via esclusiva la semina su sodo (<i>sod seeding</i>) consistente nella deposizione del seme nel terreno senza alterare la struttura preesistente, eccetto che per una fascia ristretta di 8-10 cm e una profondità di 6-8 cm in corrispondenza di ogni fila di semina. Chiudere il solco di semina senza rivoltamento del terreno. 	<ul style="list-style-type: none"> In loco (D/L) In loco (L) 	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.
FERTILIZZAZIONI			
<ul style="list-style-type: none"> distribuire fertilizzanti organici e inorganici precedentemente alla fase di disseccamento della <i>cover crop</i>, prima della semina della coltura principale con strumenti poco impattanti sul profilo del terreno agrario. L'operazione può essere effettuata anche dopo la raccolta della coltura principale. Distribuire in modo localizzato i fertilizzanti in copertura utilizzando interratori leggeri nell'interfila. Distribuire ridotti apporti fosfatici solo alla semina e localizzati. Osservare il divieto di distribuire solfato ammonico su terreno in assenza di coltura. 	<ul style="list-style-type: none"> In loco (D/L) In loco (D) In loco (D) 	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.
<p>REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI IN ZONE ORDINARIE (connesso all'impegno "distribuire fertilizzanti organici e inorganici precedentemente alla fase di disseccamento della <i>cover crop</i>, prima della semina della coltura principale con strumenti poco impattanti sul profilo</p>	Amministrativo e/o in loco.	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014 e Allegato 7 del DM n. 1867/2018 e	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.

del terreno agrario")		ss.mm.ii).	
Decreto interministeriale 7 aprile 2006:			
<ul style="list-style-type: none"> • Obblighi amministrativi. • Obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti. • Rispetto dei massimali previsti. • Divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti. 			
BCAA 1 DM n. 1867/2018			
<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua 			
RACCOLTA			
<ul style="list-style-type: none"> • Trebbiare con pneumatici a bassa pressione, ruote gemellate o cingoli, assicurandosi che non vengano originati solchi, né compattamenti puntuali. • Spargere la paglia o i residui colturali (se necessario, trinciati) contestualmente alle operazioni di trebbiatura o, successivamente, tramite girello voltafieno. 	<ul style="list-style-type: none"> • In loco (D/L) • In loco (L) 	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.
IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'			
connesso all'impegno "Spargere la paglia o i residui colturali (...)": BCAA 6: divieto di bruciatura delle stoppie	In loco (L).	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione nei casi previsti dagli art. 16 e 17 del DM n. 1867/2018 e ss.mm.ii..	Importo ammissibile per l'anno e per gruppo di colture in caso di riduzione; importo ammissibile per l'anno e per l'operazione in caso di revoca.
OBBLIGO DI SCOUTING E CONTROLLO			
<ul style="list-style-type: none"> • Effettuare lo <i>scouting</i> anticipato, in chiusura della fase invernale per valutare le più opportune condizioni di sviluppo della coltura principale a seguire. • Effettuare lo <i>scouting</i> continuativo post semina per valutare lo sviluppo di limacce ipogee ed epigee, e gli eventuali interventi di 	<ul style="list-style-type: none"> • In loco (D) • In loco (D) 	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014); possibile sospensione (art. 36 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.

-
- diserbo necessario per controllare la diffusione delle malerbe.
- Controllare lo sviluppo delle limacce ipogee ed epigee con formulati da distribuire tramite seminatrice e/o in superficie a pieno campo o limitatamente al bordo degli appezzamenti coltivati a *No Tillage*, a seconda del grado di infestazione riscontrato con l'attività di scouting. In caso di riscontro tramite lo scouting è necessaria la distribuzione sulla fila durante la semina e in copertura lungo il perimetro degli appezzamenti soprattutto nel caso di semina di dicotiledoni quali soia/colza/girasole. In caso di inverni particolarmente umidi, il controllo va esteso anche al mais e ai cereali autunno-vernini. Qualora riscontrata, la limitazione allo sviluppo delle limacce va fatta utilizzando lumachicidi registrati anche per l'uso nelle aziende biologiche, in dosi fino a 30 kg/ha, che possono essere distribuiti sia sul solco di semina, sia tramite girello distributore.
 - In loco (D/L)
-

TUTTI I GRUPPI DI IMPEGNI

(IMPEGNI GENERALI, LAVORAZIONI, AVVICENDAMENTI CULTURALI, SEMINA, FERTILIZZAZIONI, RACCOLTA, OBBLIGO DI SCOUTING E CONTROLLO)

Descrizione

Gli impegni sono organizzati in gruppi definiti in scheda misura e collegati agli obiettivi del programma.

Effetti delle inadempienze

Per ciascun gruppo di impegni inerente all'agricoltura conservativa, le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	Si applica in ogni caso (salvo inadempienze che comportano un punteggio maggiore). →Punteggio =1
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Inadempienza rispetto a 2 o più impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Seguenti inadempienze nel gruppo "lavorazioni": - Rispettare il divieto di non impiegare alcun tipo di fango sulle superfici ad impegno. - Rispettare il divieto di inversione degli strati del terreno, il divieto di aratura e il divieto di effettuare operazioni di preparazione del letto di semina, anche solo sulla fila; - Rispettare il divieto di ripuntatura; →Punteggio =5

Sospensione

In caso di riscontro di inadempienze relative a:

- compilazione del registro web;
- annotazioni nel registro web (...);
- scouting anticipato;
- scouting continuativo;
- controllo delle limacce;

il sostegno è sospeso ai sensi dell'art. 36 del REG UE n. 640/2014, compatibilmente con le possibilità di porre rimedio all'inadempienza. La sospensione cessa qualora il beneficiario dia evidenza di aver posto rimedio all'inadempienza entro 30gg di calendario dalla comunicazione di sospensione. In caso il termine ultimo cada in sabato o in giorno festivo, il termine viene posticipato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Allo scadere del termine, le inadempienze che non risultino sanate sono considerate per il calcolo delle riduzioni (a tale proposito la mancata compilazione del registro web comporta automaticamente la mancata annotazione degli interventi colturali, quindi l'inadempienza rispetto a 2 impegni del gruppo "impegni generali").

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI (gruppo)

Effetti delle inadempienze

le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi amministrativi →Punteggio =1	n. complessivo di inadempienze rilevate: 1 →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa al rispetto dei massimali e/o allo stoccaggio degli effluenti. →Punteggio =3	n. complessivo di inadempienze rilevate: 2 -3 →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Mancato rispetto dei divieti. →Punteggio =5	n. complessivo di inadempienze rilevate: 4 e oltre →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ: BCAA6

L'inadempienza di un impegno pertinente di condizionalità e contestualmente dell'impegno (previsto per il tipo d'intervento) ad esso collegato, secondo le tavole di concordanza del PSR, determina gli effetti descritti al par. 3.1 del presente documento.

QUADRO DEGLI IMPEGNI PER LA MINIMA LAVORAZIONE (*Minimum Tillage*)

Impegno o gruppi di impegni	Tipo di controllo (cfr. glossario)	Conseguenza in caso di inadempienza (e riferimento normativo)	Importo a cui si applica la conseguenza
<p>IMPEGNI GENERALI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compilare il registro Web. • Annotazione nel registro web degli interventi colturali sulle superfici ad impegno. • Rispettare il divieto di non impiegare alcun tipo di fango sulle superfici ad impegno. 	<ul style="list-style-type: none"> • Amministrativo • Amministrativo • Amministrativo 	<p>Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014); sospensione (art. 36 del REG UE n. 640/2014).</p>	<p>Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.</p>
<p>REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI IN ZONE ORDINARIE (connesso all'impegno "Compilare il registro Web, con annotazione degli interventi colturali sulle superfici ad impegno")</p> <p>Decreto interministeriale 7 aprile 2006:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obblighi amministrativi. • Obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti. • Rispetto dei massimali previsti. • Divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti. <p>BCAA 1 DM n.1867/2018</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua 	<p>Amministrativo e/o in loco.</p>	<p>Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014 e Allegato 7 del DM n. 1867/2018).</p>	<p>Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.</p>
<p>LAVORAZIONI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adottare esclusivamente lavorazioni superficiali, con attrezzature 	<ul style="list-style-type: none"> • In loco (D/L) 	<p>Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione</p>	<p>Importo ammissibile delle domande di pagamento per</p>

<p>che non utilizzano organi lavoranti rotanti attivati dalla presa di potenza (solo per i terreni pesanti, con contenuto di argilla > 40%, può essere ammesso l'utilizzo dell'erpice rotante per l'affinamento del letto di semina) al fine di ottenere con massimo due passaggi un letto di semina adatto alla semina delle colture seminatrici, mantenendo nel contempo una copertura di residui colturali sulla superficie lavorata. È ammessa l'adozione delle tecniche di <i>strip tillage</i> con semina all'interno delle bande lavorate, che non devono interessare nel loro insieme più del 50% della superficie del terreno.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rispettare il divieto di aratura convenzionale sia per la preparazione del letto di semina e sia per il sovescio. • Richiedere autorizzazione per l'eventuale uso di operazioni di ripuntatura. • Rispettare il divieto di inversione degli strati del profilo attivo del terreno. • Mantenere in loco, previa trinciatura, le paglie e i residui colturali delle colture seminatrici principali (mais, soia, frumento, colza, ...) con la tecnica del <i>mulching</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Amministrativo e/o in loco (D) • In loco (D/L) • Amministrativo e/o in loco (D) • In loco (L) 	<p>(art. 35 del REG UE n. 640/2014).</p>	<p>gruppo di colture.</p>
<p>IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA' connesso all'impegno "Mantenere in loco, previa trinciatura, le paglie e i residui colturali delle colture seminatrici principali" : BCAA 6: divieto di bruciatura delle stoppie</p>	<p><i>In loco.</i></p>	<p>Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione nei casi previsti dagli art. 16 e 17 del DM n. 1867/2018 e ss.mm.ii..</p>	<p>Importo ammissibile per l'anno e per gruppo di colture in caso di riduzione; importo ammissibile per l'anno e per l'operazione in caso di revoca.</p>
<p>AVVICENDAMENTI COLTURALI Rispettare un periodo massimo di 40 giorni tra la raccolta della coltura e la semina della coltura successiva, con l'obiettivo di assicurare la copertura continuativa del terreno, anche attraverso la semina di cover crops autunno-vernine e/o erbai estivi, salvo condizioni agrometeorologiche avverse.</p>	<p>Amministrativo e In loco (D/L).</p>	<p>Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).</p>	<p>Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.</p>

FERTILIZZAZIONI		Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.
<ul style="list-style-type: none"> L'agricoltore può effettuare la distribuzione organica al termine del ciclo colturale della cover crop che precede la semina della coltura principale. L'operazione può essere effettuata anche dopo la raccolta della coltura principale. 	• In loco (D/L)		
<ul style="list-style-type: none"> L'agricoltore deve distribuire in modo localizzato i fertilizzanti in copertura utilizzando interratori leggeri nell'interfila. 	• In loco (D)		

**TUTTI I GRUPPI DI IMPEGNI
(IMPEGNI GENERALI, LAVORAZIONI, AVVICENDAMENTI CULTURALI, FERTILIZZAZIONI)**

Descrizione

Gli impegni sono organizzati in gruppi definiti in scheda misura e collegati agli obiettivi del programma.

Effetti delle inadempienze

Rispetto a ciascun gruppo di impegni inerente all'agricoltura conservativa, le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). Per il criterio di durata, si considera la durata degli effetti delle inadempienze rispetto ai diversi impegni. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	Si applica in ogni caso (salvo inadempienze che comportano un punteggio maggiore). →Punteggio =1
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)

<p>inadempienza rispetto a 2 o più impegni</p> <p style="text-align: right;">→Punteggio =5</p>	<p>Inadempienza su superficie s > 20% della SOI</p> <p style="text-align: right;">→Punteggio =5</p>	<p>Seguenti inadempienze nel gruppo “lavorazioni”:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rispettare il divieto di non impiegare alcun tipo di fango sulle superfici ad impegno. - Rispettare il divieto di inversione degli strati del terreno; - Rispettare il divieto di aratura convenzionale sia per la preparazione del letto di semina e sia per il sovescio. <p style="text-align: right;">→Punteggio =5</p>
---	---	--

Sospensione

In caso di riscontro di inadempienze relative a:

- compilazione del registro web;
- annotazioni nel registro web (...);

il sostegno è sospeso ai sensi dell’art. 36 del REG UE n. 640/2014, compatibilmente con le possibilità di porre rimedio all’inadempienza. La sospensione cessa qualora il beneficiario dia evidenza di aver posto rimedio all’inadempienza entro 30gg di calendario dalla comunicazione di sospensione. In caso il termine ultimo cada in sabato o in giorno festivo, il termine viene posticipato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Allo scadere del termine, le inadempienze che non risultino sanate sono considerate per il calcolo delle riduzioni(a tale proposito la mancata compilazione del registro web comporta automaticamente la mancata annotazione degli interventi colturali, quindi l’inadempienza rispetto a 2 impegni del gruppo “impegni generali).

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL’USO DI FERTILIZZANTI (gruppo)

Effetti delle inadempienze

le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi amministrativi →Punteggio =1	n. complessivo di inadempienze rilevate: 1 →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa al rispetto dei massimali e/o allo stoccaggio degli effluenti. →Punteggio =3	n. complessivo di inadempienze rilevate: 2 -3 →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Mancato rispetto dei divieti. →Punteggio =5	n. complessivo di inadempienze rilevate: 4 e oltre →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ: BCAA6

Effetti delle inadempienze

L'inadempienza di un impegno pertinente di condizionalità e contestualmente dell'impegno (previsto per il tipo d'intervento) ad esso collegato, secondo le tavole di concordanza del PSR, determina gli effetti descritti al par. 3.1 del presente documento.

TIPO DI INTERVENTO 10.1.2 - OTTIMIZZAZIONE AMBIENTALE DELLE TECNICHE AGRONOMICHE E IRRIGUE⁴

QUADRO DEGLI IMPEGNI

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (cfr. glossario)	Conseguenza in caso di inadempienza (e riferimento normativo)	Importo a cui si applica la conseguenza
DIVIETI IN MATERIA DI IRRIGAZIONE Rispettare il divieto di irrigare a scorrimento superficiale o per infiltrazione da solchi.	Amministrativo e/o in loco (*)	Riduzione o revoca dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture per l'anno di domanda. Se l'infrazione massima è ripetuta: importo ammissibile per l'operazione (5 anni).
DIVIETO DI UTILIZZO DI FANGHI Rispettare il divieto di impiegare fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni) sulla superficie oggetto di impegno.	Amministrativo e/o in loco (*)	Riduzione o revoca dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture per l'anno di domanda. Se l'infrazione massima è ripetuta: importo ammissibile per l'operazione (5 anni).
DIVIETO DI ASSERVIMENTO Non utilizzare le superfici aziendali rese disponibili a soggetti diversi dal richiedente per lo spandimento degli effluenti e loro assimilati, ai sensi di quanto stabilito dalla disciplina vigente in Veneto (All. A Dgr n. 1835/2016 e allegato H alla DGR n. 2439/2007).	Amministrativo e/o in loco (*)	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture per l'anno di domanda.
COLTURE INTERCALARI • seminare ogni anno il 25% della SAU seminativa aziendale ad impegno (SOI) con colture intercalari di copertura autunno-vernine, mediante preparazione del letto di semina. La superficie minima ad impegno seminata a colture intercalari deve essere almeno di 1	• Amministrativo e in loco (D/L)	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture per l'anno di domanda.

⁴ Paragrafo interamente sostituito con DDR AdG FEASR Parchi e Foreste n. 68/2018.

ettaro			
<ul style="list-style-type: none"> • trinciare e sovesciare la cover-crop antecedentemente alla semina/trapianto della coltura principale; • mantenere in azienda la fattura/titolo comprovante l'acquisto della semente utilizzata per la semina delle colture intercalari di copertura. 	<ul style="list-style-type: none"> • Amministrativo e in loco (D/L) • In loco (D/L) 		
ANALISI DEI TERRENI: APPEZZAMENTI UNIFORMI Eseguire l'analisi chimico-fisica suddividendo i prelievi per "appezzamenti uniformi" di dimensione massima di 15 ettari, secondo l'Allegato tecnico 11.4 del bando.	Amministrativo	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.
ANALISI DEI TERRENI: SOTTOUNITÀ Eseguire le analisi chimico-fisica per sottounità - a cui dovranno essere associati i dati catastali - ciascuna di superficie massima pari a 5 ettari, data comunque una soglia di tolleranza di 1 ettaro.	Amministrativo	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.
RIDUZIONE DEL QUANTITATIVO DEI CONCIMI AZOTATI E DISTRIBUZIONE OTTIMIZZATA DEI FERTILIZZANTI: QUANTITÀ <ul style="list-style-type: none"> • ridurre del 30% le dosi di azoto apportabili alle colture seminate principali con la concimazione, rispetto a quanto indicato dalla Tabella "Maximum Application Standards" allegata al Terzo Programma di Azione per le ZVN del Veneto (Allegato 2a al DGR 1835/2016) con i massimali riportati nella pertinente tabella del bando . Qualora le analisi del terreno eseguite abbiano individuato una dotazione azotata del terreno definita da AGRELAN "povera" o "scarsa", la riduzione dell'azoto per l'appezzamento omogeneo interessato va effettuata nel limite del 20% con i massimali riportati nella pertinente tabella del bando • rispettare in Zona Ordinaria gli stessi massimali di Azoto distribuibile (MAS) previsti per le ZVN; 	Amministrativo	Riduzione o revoca dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture. Se l'infrazione massima è ripetuta: importo ammissibile per l'operazione (5 anni).
RIDUZIONE DEL QUANTITATIVO DEI CONCIMI AZOTATI E DISTRIBUZIONE OTTIMIZZATA DEI FERTILIZZANTI: MODALITÀ Con riferimento alla tabella del par. 3.3, impegno 4, del bando:	Amministrativo	Riduzione o revoca dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture. Se l'infrazione

<p>effettuare la somministrazione in dosi frazionate e localizzate degli elementi fertilizzanti in copertura, durante la stagione vegetativa primaverile-estiva, che comprende sempre l'interramento obbligatorio dei fertilizzanti granulari, semplici o complessi. (In alternativa al frazionamento e interrimento della dose in copertura, è consentito l'uso delle tecniche fertirrigue con fertilizzanti idrosolubili).</p>			<p>massima è ripetuta: importo ammissibile per l'operazione (5 anni).</p>
<p>RIDUZIONE DEL QUANTITATIVO DEI CONCIMI AZOTATI E DISTRIBUZIONE OTTIMIZZATA DEI FERTILIZZANTI: IMPEGNI SPECIFICI DI COLTURA</p> <p>Tabacco:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deve essere annualmente dimostrato, tramite il Registro WEB di coltivazione, l'uso di concime complesso ternario nella concimazione di fondo del tabacco; • non apportare, nella fertilizzazione chimica del tabacco, fertilizzanti che contengano cloro in quantità superiore al 2-2,5%. <p>Colture da trapianto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assicurare, nel caso di colture da trapianto, l'apporto di azoto nel momento di massima necessità della coltura, che corrisponde a 15-20 giorni dopo la messa a dimora. <p>Colture diverse da colture trapiantate e cereali autunno vernini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare in copertura concimi azotati facenti parte della categoria commerciale dei formulati azotati "a lento rilascio" o mistorganici anche con funzione ammendante. <p>Soia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assicurare la minima concimazione starter. 	<p>Amministrativo e/o in loco (D/L).</p>	<p>Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).</p>	<p>Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.</p>
<p>COMPILAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO WEB DI COLTIVAZIONE (RIC):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Annotare nel Registro web di coltivazione - RIC , per ogni anno di impegno: la data e la modalità di semina, trinciatura e sovescio delle colture intercalari di copertura; la data e la modalità di semina/trapianto delle colture principali; la data delle operazioni di 	<p>Amministrativo.</p>	<p>Sospensione dell'aiuto(art. 36 del REG UE n. 640/2014); riduzione o revoca totale dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014)</p>	<p>Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture. Se l'infrazione massima è ripetuta: importo ammissibile per l'operazione (5 anni).</p>

<p>fertilizzazione, la modalità di distribuzione, quantitativi e tipologie dei fertilizzanti utilizzati;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per le aziende che fanno utilizzo di effluenti zootecnici, l'inizio delle annotazioni delle distribuzioni dei fertilizzanti nel RIC deve seguire al soddisfacimento dell'obbligo di compilazione del PUA, qualora dovuto; • Aggiornare il Registro web di coltivazione - RIC secondo le "Istruzioni operative di tenuta del Registro web di coltivazione", inserendo gli esiti prodotti dall'inserimento delle analisi del terreno nel Piano di Concimazione redatto utilizzando il software ARPAV (AGRELAN WEB) allegandone il PDF degli esiti per appezzamento omogeneo (negli anni in cui le analisi non vengono effettuate, seguire le istruzioni indicate nel richiamato documento operativo). 			
<p>GESTIONE OTTIMIZZATA DELL'ACQUA A FINI IRRIGUI: SISTEMA DI IRRIGAZIONE E CONTATORI(**)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipaggiare gli appezzamenti con impianti di irrigazione per aspersione o per microirrigazione laddove siano coltivati mais, soia, barbabietola e tabacco.; • dotarsi di contatore installato sull'opera di presa di adduzione dell'acqua irrigua (sia da rete superficiale che da pozzo); 	<p>Amministrativo e/o in loco (D/L).</p>	<p>Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).</p>	<p>Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture</p>
<p>GESTIONE OTTIMIZZATA DELL'ACQUA A FINI IRRIGUI: ISCRIZIONE A IRRIFRAME E INSERIMENTO DEGLI APPEZZAMENTI(**)</p> <p>Iscrivere, entro il 31 maggio di ciascun anno di impegno, al sistema web IRRIFRAME, che prevede l'esecuzione del calcolo del bilancio irriguo stagionale, per ciascun appezzamento soggetto ad impegni irrigui.</p>	<p>Amministrativo.</p>	<p>Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).</p>	<p>Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.</p>
<p>GESTIONE OTTIMIZZATA DELL'ACQUA A FINI IRRIGUI: CONSIGLIO IRRIGUO (**)</p> <ul style="list-style-type: none"> • irrigare gli appezzamenti ad impegno, attenendosi strettamente al consiglio irriguo reso disponibile dal software web IRRIFRAME; compilare e conservare per ciascun anno di impegno la scheda di 	<p>In loco (D/L).</p>	<p>Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).</p>	<p>Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.</p>

<p>lettura del contatore aziendale per ciascuna coltura e appezzamento (Allegato tecnico 11.1 del bando);</p> <ul style="list-style-type: none"> • inserire e validare, per ogni stagione irrigua di impegno, nel registro elaborato dal sistema web IRRIFRAME di calcolo del consiglio irriguo: a) gli interventi irrigui eseguiti, man mano che sono effettuati durante la stagione; b) la data di semina/trapianto e la data di raccolta per ciascuna coltura (tabacco, soia, barbabietola, mais) per ciascun appezzamento soggetto ad impegno irriguo; • stampare e conservare per ciascun anno di impegno: a) ogni mese durante la stagione irrigua, il registro elaborato con il software di predisposizione del bilancio irriguo; b) dopo la data di raccolta, il registro completo delle irrigazioni effettuate nell'anno. 			
<p>GESTIONE OTTIMIZZATA DELL'ACQUA A FINI IRRIGUI: PRESIDIO E MANUTENZIONE (**)</p> <ul style="list-style-type: none"> • presidiare le operazioni di irrigazione per evitare malfunzionamenti della rete distributiva; • attuare, nel caso della microirrigazione/fertirrigazione, la stesura, manutenzione, rimozione delle manichette gocciolanti, nonché prevedere lo spurgo e la pulizia dei filtri; • compilare e conservare per ciascun anno di impegno, nel caso di microirrigazione/fertirrigazione, la scheda di registrazione delle operazioni di messa in opera/spurgo/rimozione delle manichette (Allegato tecnico 11.2 del bando). 	<p>In loco (D/L).</p>	<p>Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).</p>	<p>Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.</p>
<p>REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI IN ZONE ORDINARIE (connesso all'impegno "In zona ordinaria l'agricoltore deve rispettare gli stessi massimali di azoto distribuibile previsti per le Zone Vulnerabili ai Nitrati")</p> <p>Decreto interministeriale 7 aprile 2006:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obblighi amministrativi. 	<p>Amministrativo e/o in loco (D/L).</p>	<p>Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014).</p>	<p>Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture. Se l'infrazione massima è ripetuta: importo ammissibile per l'operazione (5 anni).</p>

- Obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti.
- Rispetto dei massimali previsti.
- Divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti. BCAA 1 DM n. 1867/2018.
- Divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua

IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ connesso all'impegno di "irrigare gli appezzamenti ad impegno, attenendosi strettamente al consiglio irriguo reso disponibile dal software web IRRIFRAME".

Amministrativo e/o in loco (*).

Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione nei casi previsti dagli art. 16 e 17 del DM n. 1867/2018 e ss.mm.ii..

Importo ammissibile per l'anno e per gruppo di colture in caso di riduzione; importo ammissibile per l'anno e per l'operazione in caso di revoca.

Dimostrare il rispetto della BCAA 2 di Condizionalità: nel caso di attingimenti da falda, deve essere presente la concessione di derivazione irrigua riferita al punto di prelievo.

(*) Oltre al controllo in loco su un campione di aziende ai sensi dell'art.32 del Reg UE n. 809/2014, è previsto uno *screening* amministrativo (sul 100% delle domande) sulla base del quale sono svolti ulteriori visite in azienda relative ai soli impegni in questione.

(**) Questi impegni irrigui nel caso del tabacco sono sempre obbligatori. Per le altre colture (mais, soia, barbabietola), detti impegni non sono obbligatori solo nel caso in cui il Consorzio di Bonifica competente attesti la mancanza strutturale del servizio irriguo, da attingimento da rete superficiale, sulla superficie aziendale oggetto di impegno sulla quale è presente nella stagione irrigua la coltura di mais, soia o barbabietola. La richiesta al Consorzio dell'attestazione della mancanza strutturale di servizio irriguo va compilata secondo lo schema dell'allegato 11.3 e deve essere presentata ad Avepa ogni anno entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione della domanda di pagamento.

DIVIETI IN MATERIA DI IRRIGAZIONE

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza su superficie ≤ 25% della SOI →Punteggio =1	Inadempienza su superficie ≤ 25% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza su superficie > 25% della SOI e ≤ 50% della SOI →Punteggio =3	Inadempienza su superficie > 25% della SOI e ≤ 50% della SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Inadempienza su superficie > 50% della SOI →Punteggio =5	Inadempienza su superficie > 50% della SOI →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5

DIVIETO DI UTILIZZO DI FANGHI

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza su superficie ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	Inadempienza su superficie ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza su superficie > 10% della SOI e ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	Inadempienza su superficie > 10% della SOI e ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Inadempienza su superficie > 20% della SOI e ≤ 50% della SOI	Inadempienza su superficie > 20% della SOI e ≤ 50% della SOI	Si applica in ogni caso

→Punteggio =5	→Punteggio =5	→Punteggio =5
---------------	---------------	---------------

In caso particolare di inadempienza (utilizzo di fanghi) su oltre il 50% della SOI, si applica una riduzione pari al 100% dell'importo spettante per l'anno oggetto di inadempienza. Ai fini del calcolo della riduzione in caso di ripetizione, anche in questo caso l'inadempienza si considera di livello massimo per entità, gravità e durata.

DIVIETO DI ASSERVIMENTO

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza su superficie ≤ 25% della SOI →Punteggio =1	Inadempienza su superficie ≤ 25% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza su superficie > 25% della SOI e ≤ 50% della SOI →Punteggio =3	Inadempienza su superficie > 25% della SOI e ≤ 50% della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso →Punteggio =3
Inadempienza su superficie > 50% della SOI →Punteggio =5	Inadempienza su superficie > 50% della SOI →Punteggio =5	- (Punteggio =5 non applicato)

COLTURE INTERCALARI

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Non è stata conservata la fattura/titolo comprovante l'acquisto della semente utilizzata per la semina delle colture intercalari di copertura, ma è stata riscontrata l'effettiva presenza della coltura. →Punteggio =1	Non è stata conservata la fattura/titolo comprovante l'acquisto della semente utilizzata per la semina delle colture intercalari di copertura, ma è stata riscontrata l'effettiva presenza della coltura. →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa a trinciatura e sovescio della cover crop precedentemente la semina/trapianto della coltura principale. →Punteggio =3	Inadempienza relativa a trinciatura e sovescio della cover crop precedentemente la semina/trapianto della coltura principale. →Punteggio =3	Si applica in ogni caso →Punteggio =3
La coltura di copertura non è stata realizzata o è stata realizzata su una superficie inferiore al minimo previsto dal bando (almeno il 25% della SAU e almeno 1 ha). →Punteggio =5	La coltura di copertura non è stata realizzata o è stata realizzata su una superficie inferiore al minimo previsto dal bando (almeno il 25% della SAU e almeno 1 ha). →Punteggio =5	- (Punteggio =5 non applicato)

ANALISI DEI TERRENI: ANALISI PER APPEZZAMENTI OMOGENEI

Descrizione

Si configura inadempienza qualora siano riscontrati appezzamenti omogenei di superficie superiore a 15 ettari (cfr. Allegato 11.4 del bando e DDR della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca n. 58/2018).

Si configura inoltre inadempienza per il presente impegno anche il caso di mancato inserimento delle analisi nel RIC (le riduzioni vengono sommate a quelle previste per le altre inadempienze relative alle analisi dei terreni).

Effetti delle inadempienze

L'inadempienza rispetto al presente impegno è considerato di entità, gravità e durata di livello minimo e comporta una riduzione del 3% dell'importo ammissibile relativo alla domanda di pagamento annuale (in caso di ripetizione la percentuale raddoppia, come descritto al par. 3.1).

ANALISI DEI TERRENI: ANALISI PER SOTTOUNITA'

Descrizione

Si configura inadempienza qualora sia riscontrata una numerosità delle analisi inferiore a quella prevista applicando la metodologia di cui all'Allegato 11.4 del bando: 1 analisi per ogni sottounità di dimensione massima 5 ettari, con tolleranza di un ettaro (DDR della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca n. 58/2018).

Si configura inoltre inadempienza di livello intermedio per i criteri di gravità, entità e durata (con una percentuale di riduzione risultante del 5%, ai sensi par. 3.1) per il presente impegno anche il caso di mancato inserimento delle analisi nel RIC (le riduzioni vengono sommate a quelle previste per le altre inadempienze relative alle analisi dei terreni).

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1 (in caso di ripetizione la percentuale raddoppia). Per il criterio entità, il numero di analisi complessive previste per la SOI è così calcolato: **n. analisi = SOI / 6**.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Non conformità di un campionamento per le analisi "azoto e fosforo" degli anni successivi al primo. Punteggio =1	Manca una percentuale di analisi p del numero di analisi complessive previste per la SOI tale che: $p \leq 20\%$ →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)

Non conformità del campionamento per l'analisi completa (tessitura, sostanza organica, P, N, calcare attivo, pH) del primo anno →Punteggio =3	Manca una percentuale di analisi p del numero di analisi complessive previste per la SOI tale che: $20\% < p \leq 40\%$ →Punteggio =3	Non conformità delle analisi degli anni successivi al primo (N, P) →Punteggio =3
- (Punteggio =5 non applicato)	Manca una percentuale di analisi p del numero di analisi complessive previste per la SOI tale che: $p > 40\%$ →Punteggio =5	Non conformità delle analisi del primo anno (tessitura, sostanza organica, P, N, calcare attivo, pH) →Punteggio =5

RIDUZIONE DEL QUANTITATIVO DEI CONCIMI AZOTATI E DISTRIBUZIONE OTTIMIZZATA DEI FERTILIZZANTI: QUANTITÀ
Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI) del gruppo di colture interessato. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Quantitativi di fertilizzanti inferiori rispetto a quelli indicati dal piano di concimazione (tolleranza fino al 20% in difetto) →Punteggio =1	Inadempienza relativa alle modalità di fertilizzazione non conformi alla tabella del bando su superficie $\leq 25\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Mancato rispetto in zona ordinaria degli stessi massimali di azoto distribuibile (MAS) previsti in Zona Vulnerabile ai Nitrati →Punteggio =3	Inadempienza relativa alle modalità di fertilizzazione non conformi alla tabella del bando su superficie $> 25\%$ della SOI e $\leq 50\%$ della SOI →Punteggio =3	Non è riscontrata inadempienza anche per l'impegno "Riduzione del quantitativo dei concimi azotati e distribuzione ottimizzata dei fertilizzanti: modalità" →Punteggio =3

Quantitativi di fertilizzanti superiori rispetto a quelli prescritti. (tolleranza fino al 5% in eccesso) →Punteggio =5	Inadempienza relativa alle modalità di fertilizzazione non conformi alla tabella del bando su superficie > 50% della SOI →Punteggio =5	È riscontrata inadempienza anche per l'impegno "Riduzione del quantitativo dei concimi azotati e distribuzione ottimizzata dei fertilizzanti: modalità" (gli effetti dell'inadempienza sono ritenuti in questo caso di maggior durata) →Punteggio =5
---	--	---

In caso di inadempienza di livello massimo per tutti i tre criteri, commessa per la prima volta, AVEPA comunica al beneficiario le conseguenze di una eventuale ripetizione negli anni successivi (decadenza della domanda di aiuto).

RIDUZIONE DEL QUANTITATIVO DEI CONCIMI AZOTATI E DISTRIBUZIONE OTTIMIZZATA DEI FERTILIZZANTI: MODALITÀ

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI) del gruppo di colture interessato. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa all'interramento (se richiesto dal bando per la coltura) →Punteggio =1	Inadempienza relativa alle modalità di fertilizzazione non conformi alla tabella del bando su superficie ≤ 25% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa al frazionamento della concimazione (se richiesto dal bando per la coltura) →Punteggio =3	Inadempienza relativa alle modalità di fertilizzazione non conformi alla tabella del bando su superficie > 25% della SOI e ≤ 50% della SOI →Punteggio =3	Non è riscontrata inadempienza anche per l'impegno "Riduzione del quantitativo dei concimi azotati e distribuzione ottimizzata dei fertilizzanti: quantità" →Punteggio =3

<p>Inadempienza relativa sia all'interramento sia al frazionamento (se entrambe richieste dal bando per la coltura)</p> <p style="text-align: right;">→Punteggio =5</p>	<p>Inadempienza relativa alle modalità di fertilizzazione non conformi alla tabella del bando su superficie > 50% della SOI</p> <p style="text-align: right;">→Punteggio =5</p>	<p>È riscontrata inadempienza anche per l'impegno <u>"Riduzione del quantitativo dei concimi azotati e distribuzione ottimizzata dei fertilizzanti: modalità"</u> (gli effetti dell'inadempienza sono ritenuti in questo caso di maggior durata).</p> <p style="text-align: right;">→Punteggio =5</p>
--	---	--

In caso di inadempienza di livello massimo per tutti i tre criteri, commessa per la prima volta, AVEPA comunica al beneficiario le conseguenze di una eventuale ripetizione negli anni successivi (decadenza della domanda di aiuto).

RIDUZIONE DEL QUANTITATIVO DEI CONCIMI AZOTATI E DISTRIBUZIONE OTTIMIZZATA DEI FERTILIZZANTI: IMPEGNI SPECIFICI DI COLTURA

Effetti delle inadempienze

L'inadempienza rispetto al presente impegno è considerata di entità, gravità e durata di livello minimo e comporta una riduzione del 3% dell'importo ammissibile relativo alla domanda di pagamento annuale per gruppo di colture (in caso di ripetizione la percentuale raddoppia, come descritto al par. 3.1).

COMPILAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO WEB DI COLTIVAZIONE (RIC)

Descrizione

Si configura inadempienza in caso di mancato inserimento del RIC delle informazioni relative alle operazioni colturali, all'utilizzo degli effluenti, agli esiti delle analisi dei terreni (inserimento dei *file "pdf"* generati da AGRELAN WEB).
Relativamente agli esiti degli analisi dei terreni, per il primo anno di impegno non si considera inadempienza il mancato inserimento dei file pdf prodotti da AGRELAN per le prima scadenza per il consolidamento dei dati (settembre).

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	Inadempienza su superficie ≤ 25% della SOI →Punteggio =1	Inadempienza riscontrata alla prima scadenza (settembre) per il consolidamento dei dati in RIC →Punteggio =1
Parziale mancanza di dati/informazioni →Punteggio =3	Inadempienza su superficie > 25% della SOI e ≤ 50% della SOI →Punteggio =3	- (punteggio =3 non applicato)
Totale mancanza di dati/informazioni (Punteggio =5 non applicato)	Inadempienza su superficie > 50% della SOI →Punteggio =5	Inadempienza presente all'ultima scadenza per il consolidamento dei dati in RIC (dicembre) →Punteggio =5

La mancanza di dati/informazioni, che comprometta all'ultima scadenza (dicembre) l'esecuzione dei controlli amministrativi relativi all'adempimento di altri impegni, determina anche l'applicazione delle riduzioni massime previste per inadempienza rispetto ai medesimi (incluso il conteggio di eventuali ripetizioni ai sensi del par.3.1.).

In caso di riscontro del mancato inserimento dei dati all'ultima scadenza, l'aiuto è sospeso ai sensi dell'art. 36 del REG UE n. 640/2014. L'organismo pagatore comunica al beneficiario la sospensione, il termine entro cui sia possibile porre rimedio all'inadempienza e le conseguenze nel caso l'inadempienza persista. La sospensione cessa qualora il beneficiario dia evidenza di aver posto rimedio all'inadempienza entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Allo scadere del termine, **la persistenza dell'inadempienza determina l'applicazione della riduzione o decadenza dell'aiuto secondo i casi previsti** (cfr. par.3.1).

La riduzione si somma a quelle previste relativamente a impegni per i quali è compromesso il controllo tramite RIC.

GESTIONE OTTIMIZZATA DELL'ACQUA A FINI IRRIGUI: SISTEMA DI IRRIGAZIONE E CONTATORI

Effetti delle inadempienze

L'inadempienza rispetto al presente impegno è considerata di entità, gravità e durata di livello intermedio e comporta una riduzione del 5% dell'importo ammissibile relativo alla domanda di pagamento annuale per gruppo di colture (in caso di ripetizione la percentuale raddoppia, come descritto al par. 3.1).

GESTIONE OTTIMIZZATA DELL'ACQUA A FINI IRRIGUI: ISCRIZIONE A IRRIFRAME E INSERIMENTO DEGLI APPEZZAMENTI

Descrizione

Si configura inadempienza in caso di mancata iscrizione a IRRIFRAME o mancato inserimento degli appezzamenti oggetto di impegni irrigui.

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza (appezzamenti non inseriti) e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI) irrigua. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	Inadempienza su superficie ≤ 25% della SOI irrigua →Punteggio =1	Iscrizione e/o inserimento di appezzamenti in IRRIFRAME avvenuti in ritardo, dopo il 15 giugno ed entro il 30 giugno (compreso). E' tollerato il ritardo fino al 15 giugno (compreso). →Punteggio =1
Si applica in ogni caso →Punteggio =3	Inadempienza su superficie > 25% della SOI irrigua e ≤ 50% della SOI irrigua →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
- (Punteggio =5 non applicato)	Inadempienza su superficie > 50% della SOI irrigua →Punteggio =5	Iscrizione e/o inserimento di appezzamenti in IRRIFRAME avvenuti con ritardo superiore (oltre il 30 giugno) o non avvenuta. →Punteggio =5

In caso di mancata iscrizione a IRRIFRAME si applica anche la riduzione massima prevista per l'impegno seguente, relativo al consiglio irriguo.

GESTIONE OTTIMIZZATA DELL'ACQUA A FINI IRRIGUI: CONSIGLIO IRRIGUO

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI) irrigua. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	Inadempienza su superficie ≤ 25% della SOI irrigua →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Sono riscontrate incoerenze tra le schede di lettura dei contatori e il registro delle irrigazioni →Punteggio =3	Inadempienza su superficie > 25% della SOI irrigua e ≤ 50% della SOI irrigua →Punteggio =3	Si applica in ogni caso →Punteggio =3
Mancanza di schede di lettura dei contatori o mancanza del registro delle irrigazioni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie > 50% della SOI irrigua →Punteggio =5	- (Punteggio =5 non applicato)

In caso di mancata iscrizione a IRRIFRAME si applica anche per il presente impegno la riduzione massima calcolabile secondo il presente quadro (5%; 10% in caso di ripetizione.)

GESTIONE OTTIMIZZATA DELL'ACQUA A FINI IRRIGUI: PRESIDIO E MANUTENZIONE

Effetti delle inadempienze

L'inadempienza rispetto al presente impegno è considerato di entità, gravità e durata di livello minimo e comporta una riduzione del 3% dell'importo ammissibile relativo alla domanda di pagamento annuale (in caso di ripetizione la percentuale raddoppia, come descritto al par. 3.1).

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI (gruppo)

Effetti delle inadempienze

le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi amministrativi →Punteggio =1	n. complessivo di inadempienze rilevate: 1 →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa al rispetto dei massimali e/o allo stoccaggio degli effluenti. →Punteggio =3	n. complessivo di inadempienze rilevate: 2 -3 →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Mancato rispetto dei divieti. →Punteggio =5	n. complessivo di inadempienze rilevate: 4 e oltre →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ: BCAA2

Effetti delle inadempienze

L'inadempienza di un impegno pertinente di condizionalità e contestualmente dell'impegno ad esso collegato (rispetto del consiglio irriguo), in accordo con le tavole di concordanza del PSR, determina gli effetti descritti al par. 3.1 del presente documento.

TIPO DI INTERVENTO 10.1.3 - GESTIONE ATTIVA DI INFRASTRUTTURE VERDI

QUADRO DEGLI IMPEGNI: SIEPI E FASCE TAMPONE

Impegno o gruppi di impegni	Tipo di controllo (cfr. glossario)	Conseguenza in caso di inadempienza (e riferimento normativo)	Importo a cui si applica la conseguenza
IMPEGNI PER LA QUALIFICAZIONE DEL PAESAGGIO			
<ul style="list-style-type: none"> • mantenere la formazione lineare arboreo-arbustiva con “densità colma”, facendo in modo che le chiome delle piante ad alto fusto, a ceppaia, e quelle degli arbusti risultino a reciproco contatto (si applicano anche le disposizioni specifiche del bando riguardanti questo impegno); 	• In loco (L)	Riduzione o revoca dell’aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.
<ul style="list-style-type: none"> • nel caso di necessario infoltimento, rispettare la distanza massima tra le piante ad alto fusto che non dovrà risultare superiore ad 8 m, la distanza massima fra le ceppaie non dovrà risultare superiore a 4 m e la distanza massima sulla fila tra gli arbusti non dovrà risultare superiore a 2 m; 	• In loco (L)		
<ul style="list-style-type: none"> • colmare gli eventuali spazi lacunosi dovuti a moria o deperimento dei soggetti arborei e arbustivi esclusivamente con le tipologie di specie arboree e arbustive autoctone che verranno indicate in sede di Bando in un apposito elenco; 	• In loco (L)		
<ul style="list-style-type: none"> • rispettare il divieto di taglio a raso delle formazioni lineari arboreo/arbustive 	• In loco (L)		
<ul style="list-style-type: none"> • regolamentare le potature in riferimento alle diverse specie che compongono le formazioni lineari, nel rispetto del principio di “densità colma”; 	• In loco (L)		
IMPEGNI PER LA TUTELA DELLE ACQUE E DEI SUOLI			
<ul style="list-style-type: none"> • Per le formazioni monofilari: mantenimento del “modulo base” costituito da una fascia arboreo-arbustiva larga 1 m e da una fascia erbacea larga 5m. Per le 	• In loco (L)	Riduzione o revoca dell’aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.

<p>formazioni plurifilari: mantenimento del numero di filari e delle fasce erbacee che costituiscono l'insieme del modulo base e dei moduli aggiuntivi previsti nella domanda di aiuto (Scheda descrittiva 1, di cui agli allegati tecnici del bando);.</p> <ul style="list-style-type: none"> • tagliare la fascia erbacea (minimo 5m nel "modulo base") almeno una volta l'anno; • rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, compresi i diserbanti non residuali, e di fertilizzanti di sintesi chimica e organici su tutta la superficie erbacea/arboreo/arbustiva; • rispettare il divieto di impiego di fanghi 	<ul style="list-style-type: none"> • In loco (L) • In loco (D) • In loco (D) 		
<p>REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI IN ZONE ORDINARIE (connesso all'impegno "rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, compresi i diserbanti non residuali, e di fertilizzanti di sintesi chimica e organici su tutta la superficie erbacea/arboreo/arbustiva")</p>	<p>Amministrativo e/o <i>in loco</i>.</p>	<p>Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014 e Allegato 7 del DM n. 1867/2018).</p>	<p>Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.</p>
<p>Decreto interministeriale 7 aprile 2006:</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • Obblighi amministrativi. • Obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti. • Rispetto dei massimali previsti. • Divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti. 			
<p>BCAA 1 DM n. 1867/2018</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua 			
<p>IMPEGNI PER LA BIODIVERSITA'</p> <ul style="list-style-type: none"> • controllare le specie erbacee, lianose e arboreo-arbustive invadenti su tutta la superficie ad impegno; • garantire che le specie presenti nelle fasce tampone e siepi interessate dall'impegno siano ricomprese nell'elenco delle specie ammissibili approvato in sede di bando. L'incidenza di soggetti non appartenenti alle specie indicate è tollerata nella misura massima del 5% del numero di individui arborei e arbustivi complessivamente presenti su tali 	<ul style="list-style-type: none"> • In loco (L) • In loco (L) 	<p>Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014).</p>	<p>Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.</p>

superfici oggetto d'impegno. Nel caso di rinfoltimento di tratti lacunosi ed integrazione di siepi rade mediante impianto di giovani soggetti arborei e/o arbustivi, al fine di portare la densità ai livelli minimi previsti, va utilizzato materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato da Cartellino del Produttore e, ove necessario, del Passaporto delle piante. Non è ammesso l'uso di talee autoprodotte.

IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA' connesso all'impegno "rispettare il divieto di taglio a raso delle formazioni lineari arboreo/arbustive": BCAA 7 - livello minimo di mantenimento dei paesaggi	<i>In loco.</i>	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione nei casi previsti dagli art. 16 e 17 del DM n. 1867/2018 e ss.mm.ii..	Importo ammissibile per l'anno e per gruppo di colture in caso di riduzione; importo ammissibile per l'anno e per l'operazione in caso di revoca.
---	-----------------	---	---

IMPEGNI PER LA QUALIFICAZIONE DEL PAESAGGIO (gruppo)

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). Per il criterio di durata, si considera la durata degli effetti delle inadempienze rispetto ai diversi impegni. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	Si applica in ogni caso, con l'eccezione delle inadempienze che comportano punteggio maggiore. →Punteggio =1
Inadempienza rispetto a 2 impegni →Punteggio =3	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	Inadempienza rispetto agli impegni relativi alle specie e alle distanze tra piante. →Punteggio =3

inadempienza rispetto a più di 2 impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie s > 20% della SOI →Punteggio =5	Inadempienza rispetto al divieto di taglio a raso →Punteggio =5
--	---	---

IMPEGNI PER LA TUTELA DELLE ACQUE E DEI SUOLI (gruppo)

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie s ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie s > 10% della SOI e s ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	Inadempienza relativa al taglio della fascia erbacea →Punteggio =3
inadempienza rispetto a 2 o più impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie s > 20% della SOI →Punteggio =5	Si applica in ogni caso, salvo la sola inadempienza relativa al taglio della fascia erbacea. →Punteggio =5

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI (gruppo)

Effetti delle inadempienze

le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi amministrativi →Punteggio =1	n. complessivo di inadempienze rilevate: 1 →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa al rispetto dei massimali e/o allo stoccaggio degli effluenti. →Punteggio =3	n. complessivo di inadempienze rilevate: 2 -3 →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Mancato rispetto dei divieti. →Punteggio =5	n. complessivo di inadempienze rilevate: 4 e oltre →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5

IMPEGNI PER LA BIODIVERSITA' (gruppo)

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). Per il criterio di durata, si considera la durata degli effetti delle inadempienze rispetto ai diversi impegni. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)



Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =3	Inadempienza su superficie s > 10% della SOI e s ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	Inadempienza relativa al controllo delle specie inadenti (salvo inadempienza che comporti un punteggio maggiore). →Punteggio =3
inadempienza rispetto a 2 o più impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie s > 20% della SOI →Punteggio =5	Inadempienza relativa alla presenza delle specie indicate nel bando. →Punteggio =5

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ: BCAA7*Effetti delle inadempienze*

L'inadempienza di un impegno pertinente di condizionalità e contestualmente dell'impegno (previsto per il tipo d'intervento) ad esso collegato, secondo le tavole di concordanza del PSR, determina gli effetti descritti al par. 3.1 del presente documento.

QUADRO DEGLI IMPEGNI: BOSCHETTI

Impegno o gruppi di impegni	Tipo di controllo (cfr. glossario)	Conseguenza in caso di inadempienza (e riferimento normativo)	Importo a cui si applica la conseguenza
<p>IMPEGNI PER LA BIODIVERSITÀ</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel caso di necessario infoltimento rispettare le specie indicate in sede di Bando; • rispettare il divieto di taglio a raso delle formazioni arboreo-arbustive; • controllare le specie erbacee, lianose e arboreo-arbustive invadenti che si sviluppano nel boschetto. 	<ul style="list-style-type: none"> • In loco (D) • In loco (L) • In loco (L) 	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.
<p>IMPEGNI PER LA TUTELA DELLE ACQUE E DEI SUOLI</p> <ul style="list-style-type: none"> • rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, compresi diserbanti non residuali e fertilizzanti di sintesi chimica e organici sulla superficie ad impegno; • rispettare il divieto di impiego di fanghi; 	<ul style="list-style-type: none"> • In loco (D) • In loco (D) 	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.
<p>REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI IN ZONE ORDINARIE (connesso all'impegno "rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, compresi i diserbanti non residuali, e di fertilizzanti di sintesi chimica e organici su tutta la superficie erbacea/arboreo/arbustiva")</p>	Amministrativo e/o <i>in loco</i> .	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014 e Allegato 7 del DM n. 1867/2018).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.
<p>Decreto interministeriale 7 aprile 2006:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obblighi amministrativi. • Obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti. • Rispetto dei massimali previsti. • Divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti. <p>BCAA 1 DM n. 1867/2018</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua 			
<p>IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ connesso all'impegno "rispettare il divieto di taglio a raso delle formazioni lineari"</p>	<i>In loco</i> .	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione nei casi previsti	Importo ammissibile per l'anno e per gruppo di colture

arboreo/arbustive": BCAA 7 - livello minimo di mantenimento dei paesaggi	dagli art. 16 e 17 del DM n. 1867/2018 e ss.mm.ii..	in caso di riduzione; importo ammissibile per l'anno e per l'operazione in caso di revoca.
--	---	--

IMPEGNI PER LABIODIVERSITÀ (gruppo)

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). Per il criterio di durata, si considera la durata degli effetti delle inadempienze rispetto ai diversi impegni. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	Inadempienza rispetto agli impegni di gestione attiva e/o di controllo delle specie infestanti e/o all'impegno alle specie da impiegare in caso di rinfoltimento (salvo inadempienze che comportano un punteggio più alto) →Punteggio =3
inadempienza rispetto a 2 o più impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Inadempienza rispetto al divieto di taglio a raso. →Punteggio =5

IMPEGNI PER LA TUTELA DELLE ACQUE E DEI SUOLI (gruppo)

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- →Punteggio =3	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso, salvo inadempienze per cui è previsto un punteggio maggiore →Punteggio =3
inadempienza rispetto a 2 o più impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Inadempienza relativa al divieto di impiego di fertilizzanti, prodotti fitosanitari e diserbanti e/o al divieto di impiego di fanghi. →Punteggio =5

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI (gruppo)

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi amministrativi →Punteggio =1	n. complessivo di infrazioni rilevate: 1 →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa al rispetto dei massimali e/o allo stoccaggio degli effluenti. →Punteggio =3	n. complessivo di infrazioni rilevate: 2 -3 →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Mancato rispetto dei divieti. →Punteggio =5	n. complessivo di infrazioni rilevate: 4 e oltre →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ: BCAA7

Effetti delle inadempienze

L'inadempienza di un impegno pertinente di condizionalità e contestualmente dell'impegno (previsto per il tipo d'intervento) ad esso collegato, secondo le tavole di concordanza del PSR, determina gli effetti descritti al par. 3.1 del presente documento.

QUADRO DEGLI IMPEGNI: CANALI ERBOSI

Impegno o gruppi di impegni	Tipo di controllo (cfr. glossario)	Conseguenza in caso di inadempienza (e riferimento normativo)	Importo a cui si applica la conseguenza
SFALCIO DELLA FASCIA ERBACEA ALMENO 1 VOLTA L'ANNO	In loco (D/L).	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile della domanda di pagamento
IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA' connesso all'impegno "sfalcio della fascia erbacea almeno 1 volta l'anno": BCAA 7 - livello minimo di mantenimento dei paesaggi	In loco.	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione nei casi previsti dagli art. 16 e 17 del DM n. 1867/2018 e ss.mm.ii..	Importo ammissibile per l'anno e per gruppo di colture in caso di riduzione; importo ammissibile per l'anno e per l'operazione in caso di revoca.

SFALCIO DELLA FASCIA ERBACEA ALMENO 1 VOLTA L'ANNO

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)

TIPO DI INTERVENTO 10.1.4 - GESTIONE SOSTENIBILE DI PRATI, PRATI SEMINATURALI, PASCOLI e PRATI-PASCOLI

QUADRO DEGLI IMPEGNI: PRATI DI PIANURA, COLLINA, MONTAGNA

Impegno o gruppi di impegni	Tipo di controllo (cfr. glossario)	Conseguenza in caso di inadempienza (e riferimento normativo)	Importo a cui si applica la conseguenza
<p>TAGLIO FRAZIONATO DEGLI APPEZZAMENTI</p> <ul style="list-style-type: none"> • esecuzione del taglio frazionato (si veda la descrizione) • riportare su apposita cartografia la SOI e l'ubicazione delle parcelle non falciate 	<ul style="list-style-type: none"> • In loco (L) • In loco (D/L) 	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.
<p>MANTENIMENTO DI ELEMENTI ARBOREI E ARBUSTIVI (si veda la descrizione che distingue impegni per le superfici in pianura e collina e per le superfici in montagna)</p>	In loco (L)	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.
<p>IMPEGNI PER LA TUTELA DELLE ACQUE E DEI SUOLI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti, fertilizzanti di sintesi chimica • Dimezzare in Zona Ordinaria la concimazione organica, palabile e non palabile rispetto al massimale consentito. 	<ul style="list-style-type: none"> • In loco (D/L) • In loco (D) 	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.
<p>REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI (connesso all'impegno "Dimezzare in Zona Ordinaria la concimazione organica, palabile e non palabile rispetto al massimale consentito.")</p> <p>Decreto interministeriale 7 aprile 2006:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obblighi amministrativi. • Obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti. • Rispetto dei massimali previsti. • Divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti. <p>BCAA 1 DM n. 1867/2018</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua 	Amministrativo e/o in loco.	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 e del REG UE n. 640/2014 e Allegato 7 del DM n. 1867/2018).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.

TAGLIO FRAZIONATO DEGLI APPEZZAMENTI

Descrizione: effettuando gli ordinari interventi di sfalcio e fienagione compatibili con la produttività della pianura, collina e montagna, eseguire un taglio frazionato degli appezzamenti, mantenendo fasce non falciate con il primo taglio. Il rilascio di tali fasce deve essere pari ad almeno il 10% della superficie oggetto di impegno, preservando parcelle di dimensione compresa fra 500 e 2.000 metri quadrati, distribuite a mosaico. L'area non falciata con il primo taglio può essere falciata con il taglio successivo, previo mantenimento di altrettanta superficie erbacea non sfalcata distribuita a mosaico negli appezzamenti ad impegno. L'ultimo taglio è effettuato sul 100% della SOI. L'ubicazione delle parcelle non sfalciate va riportata su apposita cartografia.

Effetti delle inadempienze: le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera l'inadempienza accertata che produce il punteggio più alto. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Il taglio frazionato è realizzato correttamente, ma le parcelle non sfalciate non sono riportate nell'apposita cartografia (o manca la cartografia) →Punteggio =1	Fasce non sfalciate su superficie (s) 8% ≤ s < 10% della SOI o Taglio frazionato non a mosaico o con parcelle di dimensione non compresa tra 500 e 2000 metri quadrati. ma con superficie complessiva non sfalcata almeno pari al 10% o Taglio frazionato realizzato correttamente, con superficie non sfalcata pari almeno al 10%, ma parcelle non riportate nell'apposita cartografia (o manca la cartografia) →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Taglio frazionato realizzato, ma non a mosaico o con parcelle di dimensione non compresa tra 500 e 2000 metri quadrati. →Punteggio =3	Fasce non sfalciate su superficie (s) 5% ≤ s < 8% della SOI e →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Totale assenza di taglio frazionato →Punteggio =5	Fasce non sfalciate su superficie s < 5% della SOI (quindi è incluso il caso di totale assenza di taglio frazionato) →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5

MANTENIMENTO DI ELEMENTI ARBOREI E ARBUSTIVI

Descrizione

SOLO PER SUPERFICI IN PIANURA E COLLINA: mantenere gli elementi arboreo-arbustivi degli appezzamenti soggetti ad impegno che possono intralciare le operazioni di fienagione (alberi da frutto, filari, arbusti) poiché costituiscono habitat di specie ornamentali quali il Lui piccolo, la Capinera e lo Zigolo giallo

SOLO PER SUPERFICI IN MONTAGNA: mantenere gli elementi arboreo-arbustivi degli appezzamenti soggetti ad impegno che intralciano le operazioni di fienagione (alberi, filari, arbusti) qualora non si tratti di specie invasive colonizzanti. Tali elementi, tra cui rosa canina o ginepro, costituiscono infatti habitat riproduttivo rispettivamente per individui di Averla piccola e Prispolone; in generale queste tipologie vegetazionali sono utilizzate con diversi fini ecologici anche da altre importanti specie come Zigolo giallo, Stiaccino, Passera Scopaiola ed altre. Le specie invasive colonizzanti (erbacee e arboreo-arbustive), devono essere invece controllate.

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto al controllo delle specie invasive colonizzanti (solo in MONTAGNA) →Punteggio =1	Inadempienza su superficie s ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie s > 10% della SOI e s ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso. →Punteggio =3
Inadempienza rispetto al mantenimento di elementi arboreo-arbustivi con funzione naturalistica. →Punteggio =5	Inadempienza su superficie s > 20% della SOI →Punteggio =5	- (Punteggio =5 non applicato)

IMPEGNI PERLA TUTELA DELLE ACQUE E DEI SUOLI

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso. →Punteggio =3
Inadempienza rispetto a 2 impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	- (Punteggio =5 non applicato)

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI (gruppo)

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a



diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi amministrativi →Punteggio =1	n. complessivo di infrazioni rilevate: 1 →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa al rispetto dei massimali e/o allo stoccaggio degli effluenti. →Punteggio =3	n. complessivo di infrazioni rilevate: 2 -3 →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Mancato rispetto dei divieti. →Punteggio =5	n. complessivo di infrazioni rilevate: 4 e oltre →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5

QUADRO DEGLI IMPEGNI: PASCOLI E PRATO-PASCOLI DI MONTAGNA

Impegno o gruppi di impegni	Tipo di controllo (cfr. glossario)	Conseguenza in caso di inadempienza (e riferimento normativo)	Importo a cui si applica la conseguenza
DISLOCAMENTO TURNATO DELLA MANDRIA	Amministrativo e/o in loco (L).	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.
TUTELA DELLE ACQUE E DEI SUOLI <ul style="list-style-type: none"> Precludere al pascolamento le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio; Ripristinare le superfici visibilmente erose con interventi di recupero del cotico erboso mancante. 	Amministrativo e/o in loco (L).	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.
IMPEGNI CONNESSI ALLA BIODIVERSITÀ <ul style="list-style-type: none"> Rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e di fertilizzanti di sintesi chimica. Non eliminare i nuclei arbustivi termofili che costituiscono sito di nidificazione per l'Averla piccola; Salvaguardare le aree nitrofile che costituiscono habitat riproduttivo del Re di quaglie. Rispettare il divieto di spietramento in zone Natura 2000 	<ul style="list-style-type: none"> Amministrativo e/o in loco (D/L) In loco (L); In loco (L) In loco (L). 	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.
REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI (connesso agli impegni "DISLOCAMENTO TURNATO DELLA MANDRIA" e "Rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e di fertilizzanti di sintesi chimica). Decreto interministeriale 7 aprile 2006: <ul style="list-style-type: none"> Obblighi amministrativi. Obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti. Rispetto dei massimali previsti. Divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti. BCAA 1 DM n. 1867/2018: <ul style="list-style-type: none"> Divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua 	Amministrativo e/o in loco.	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014 e Allegato 7 del DM n. 1867/2018).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.

DISLOCAMENTO TURNATO DELLA MANDRIA

Descrizione

Effettuare l'utilizzazione più favorevole del cotico erboso naturale, organizzando il dislocamento turnato della mandria al pascolo, spostando la mandria fra superfici a diversa altitudine, ovvero alla medesima altitudine sulla stessa superficie, suddivisa per aree omogenee in funzione dello stato vegetativo e di utilizzazione del cotico erboso. Nei casi in cui il carico zootecnico risulti sottodimensionato rispetto alle superfici pascolive a disposizione, l'agricoltore deve assicurare la turnazione della mandria, prevedendo annualmente di distribuirla su quota parte della superficie disponibile, al fine di garantire l'appetibilità anche riguardo alle specie erbacee meno gradite, suscettibili a svilupparsi come infestanti;

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	Inadempienza su superficie ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Si applica in ogni caso. →Punteggio =3	Inadempienza su superficie > 10% della SOI e ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso. →Punteggio =3
- (Punteggio =5 non applicato)	Inadempienza su superficie > 20% della SOI →Punteggio =5	- (Punteggio =5 non applicato)

TUTELA DELLE ACQUE E DEI SUOLI

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Mancanza di interventi di recupero del cotico erboso su superfici visibilmente erose (salvo infrazione che comporti un punteggio maggiore) →Punteggio =1	Inadempienza su superficie ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie > 10% della SOI e ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso. →Punteggio =3
Pascolamento in aree a rischio erosione →Punteggio =5	Inadempienza su superficie > 20% della SOI →Punteggio =5	- (Punteggio =5 non applicato)

IMPEGNI CONNESSI ALLA BIODIVERSITÀ (gruppo)

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa a 2 impegni →Punteggio =3	Inadempienza su superficie > 10% della SOI e ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Inadempienza relativa a 3 o più impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie > 20% della SOI →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI (gruppo)

Effetti delle inadempienze

le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi amministrativi →Punteggio =1	n. complessivo di infrazioni rilevate: 1 →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa al rispetto dei massimali e/o allo stoccaggio degli effluenti. →Punteggio =3	n. complessivo di infrazioni rilevate: 2 -3 →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Mancato rispetto dei divieti. →Punteggio =5	n. complessivo di infrazioni rilevate: 4 e oltre →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5

QUADRO DEGLI IMPEGNI: PRATI SEMINATURALI RICCHI DI SPECIE

Impegno o gruppi di impegni	Tipo di controllo (cfr. glossario)	Conseguenza in caso di inadempienza (e riferimento normativo)	Importo a cui si applica la conseguenza
<p>MODALITÀ DI SFALCIO</p> <ul style="list-style-type: none"> Eeguire un solo sfalcio tardivo funzionale al mantenimento dell'elevata ricchezza floristica; lo sfalcio va eseguito dopo la fioritura del prato, compatibilmente al limite altimetrico in cui è localizzato; Asportare sempre l'erba tagliata mediante un cantiere di raccolta e fienagione; 	Amministrativo <i>e/o in loco</i> .	Riduzione o revoca dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.
<p>IMPEGNI CONNESSI ALLA TUTELA DELLE ACQUE E DEI SUOLI</p> <ul style="list-style-type: none"> Rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e di fertilizzanti di sintesi chimica; Rispettare il divieto di concimazione organica di qualsiasi natura (salvo deroghe autorizzate espressamente riconducibili a documenti di pianificazione territoriale o tipologie peculiari di praterie seminaturali – Arrenatereti, Triseteti – per i quali è ammessa la concimazione con letame maturo); Rispettare il divieto di uso di ammendanti, fanghi e correttivi di qualsiasi tipologia commerciale e non; 	Amministrativo <i>e/o in loco</i> .	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.
<p>REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI (connesso agli impegni "Rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e di fertilizzanti di sintesi chimica" e "Rispettare il divieto di concimazione organica di qualsiasi natura (...)")</p>	Amministrativo <i>e/o in loco</i> .	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014 e Allegato 7 del DM n. 1867/2018).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.
<p>Decreto interministeriale 7 aprile 2006:</p> <ul style="list-style-type: none"> Obblighi amministrativi. Obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti. Rispetto dei massimali previsti. 			

- Divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti. BCAA 1 DM n. 1867/2018:

- Divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua

IMPEGNI CONNESSI ALLA BIODIVERSITA'

- Rispettare il divieto di drenaggio degli ambienti umidi;
- Eseguire, esclusivamente in caso di necessità, interventi di semina o trasemina con fiorume proveniente da prati naturali di specie autoctone appartenenti al medesimo consorzio floristico spontaneo;
- Eliminare in maniera meccanica o manuale le piante arboree-arbustive infestanti e colonizzanti e mantenere gli elementi arboreo-arbustivi degli appezzamenti soggetti ad impegno che intralciano le operazioni di fienagione (alberi, filari, arbusti) qualora non si tratti di specie invasive colonizzanti.

Amministrativo e/o in loco.

Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014).

Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.

MODALITÀ DI SFALCIO (gruppo)

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). Per il criterio di durata, si considera la durata degli effetti delle inadempienze rispetto ai diversi impegni. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	Inadempienza su superficie ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa a 1 impegno →Punteggio =3	Inadempienza su superficie > 10% della SOI e ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	Inadempienza relativa al cantiere di raccolta e fienagione (salvo inadempienza che comporta punteggio maggiore) →Punteggio =3

Inadempienza relativa a 2 o più impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie > 20% della SOI →Punteggio =5	Inadempienza rispetto all'esecuzione di un solo sfalcio tardivo →Punteggio =5
--	--	---

IMPEGNI CONNESSI ALLA TUTELA DELLE ACQUE E DEI SUOLI (gruppo)
Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa al divieto di concimazione organica (salvo deroghe autorizzate) →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Inadempienza relativa al divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e di fertilizzanti di sintesi chimica e/o inadempienza relativa al divieto di utilizzo di fanghi →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5

IMPEGNI CONNESSI ALLA BIODIVERSITA' (gruppo)

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). Per il criterio di durata, si considera la durata degli effetti delle inadempienze rispetto ai diversi impegni. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	Inadempienza relativa agli interventi di semina o trasemina. →Punteggio =3
Si applica in ogni caso. →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Inadempienza relativa al divieto di drenaggio e/o al controllo di infestanti e al mantenimento degli arbusti →Punteggio =5

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI (gruppo)

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.



Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi amministrativi →Punteggio =1	n. complessivo di infrazioni rilevate: 1 →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa al rispetto dei massimali e/o allo stoccaggio degli effluenti. →Punteggio =3	n. complessivo di infrazioni rilevate: 2 -3 →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Mancato rispetto dei divieti. →Punteggio =5	n. complessivo di infrazioni rilevate: 4 e oltre →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5

TIPO DI INTERVENTO 10.1.5 - MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI SUOLI AGRICOLI E RIDUZIONE DELLE EMISSIONI CLIMALTERANTI

QUADRO DEGLI IMPEGNI

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (cfr. glossario)	Conseguenza in caso di inadempienza (e riferimento normativo)	Importo a cui si applica la conseguenza
<p>TIPI DI FERTILIZZANTE Fertilizzare le coltivazioni erbacee utilizzando (esclusivamente) i seguenti materiali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) effluenti zootecnici classificati come materiali palabili dalla normativa in materia; b) effluenti di allevamento non palabili (come classificati dalla normativa in materia), c) il digestato da biomassa vegetale 	Amministrativo e/o in loco (D/L).	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.
<p>MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> • frazionare la distribuzione agronomica degli elementi fertilizzanti prevedendo almeno una distribuzione in copertura per i materiali b) e c); • trinciare i residui colturali e mantenerli in loco qualora distribuisca i materiali b) e c); • prevedere l'interramento contestuale alla distribuzione dei materiali a),b) e c) al fine di limitare al massimo le emissioni; nel caso dei cereali autunno vernini, dei prati avvicendati e degli erbai la distribuzione rasoterra in copertura soddisfa il presente impegno.; • rispettare, in relazione alle quantità applicate, all'epoca di distribuzione e alle colture praticate, le indicazioni riportate nella Figura 2 della scheda del tipo d'intervento del PSR. 	<ul style="list-style-type: none"> • In loco (D/L) • In loco (D/L) • In loco (D/L) • In loco (D/L) 	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.

<ul style="list-style-type: none"> distribuire i materiali b) e c) tramite attrezzature atte a ridurre al minimo la compattazione e la pressione sui terreni (sistemi umbilicali, distributori semoventi, iniezione sotto-superficiale con cantieri a ridotto calpestamento, botticelle con sarchiatore ...) divieto di distribuzione degli effluenti mediante carrobotte tradizionale a piatto deviatore; divieto di distribuzione superficiale degli effluenti ad alta pressione con irrigatore; divieto di utilizzazione di Fosforo di sintesi chimica su qualsiasi coltura nelle superfici ad impegno. 	<ul style="list-style-type: none"> Amministrativo e/o in loco (D/L) 		
<p>REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI (connesso all'impegno "frazionare la distribuzione agronomica degli elementi fertilizzanti prevedendo almeno una distribuzione in copertura (...)")</p> <ul style="list-style-type: none"> Interramento entro le 24 ore dallo spandimento nel caso di distribuzioni diverse da quelle in copertura che riguardino: <ul style="list-style-type: none"> - utilizzo di liquami e assimilati - utilizzo di effluenti palabili su terreni con pendenza superiore al 10% <p>Non è previsto l'interramento nel caso dei cereali autunno-vernini, degli erbai e delle colture foraggere anche permanenti.</p>	<p>Amministrativo e/o in loco.</p>	<p>Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014 e Allegato 7 del DM n. 1867/2018).</p>	<p>Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.</p>
<p>APPLICATIVO WEB</p> <ul style="list-style-type: none"> pianificare le operazioni di distribuzione della fertilizzazione e predisporre e mantenere costantemente aggiornato in linea il Registro web delle concimazioni (Applicativo web regionale), allo scopo di tracciare sistematicamente durante l'anno gli interventi di fertilizzazione via via effettuati sulle superfici ad impegno; dimostrare il raggiungimento di una elevata efficienza di distribuzione aziendale dei materiali a) b) e c) nel quinquennio di impegno, 	<ul style="list-style-type: none"> Amministrativo e/o in loco (D) Amministrativo e/o in loco (D/L) 	<p>Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione(art. 35 del REG UE n. 640/2014)</p>	<p>Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.</p>

attenendosi esclusivamente alla metodologia implementata nell'Applicativo web regionale; ciò può comportare la necessità, nel caso in cui l'andamento meteorologico anomalo non consenta il completamento delle operazioni annuali di spandimento in copertura, dell'inserimento obbligatorio, preventivamente autorizzato, di cover crops nella rotazione;

TIPI DI FERTILIZZANTE

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	Inadempienza su superficie ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie > 10% della SOI e ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Si applica in ogni caso →Punteggio =5	Inadempienza su superficie > 20% della SOI →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5

MODALITA' DI DISTRIBUZIONE (gruppo)

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). Per il criterio di durata, si considera la durata degli effetti delle inadempienze rispetto ai diversi impegni. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	Si applica in tutti i casi, salvo presenza di inadempienze che comportano un punteggio più elevato. →Punteggio =1
Inadempienza relativa a 2 impegni →Punteggio =3	Inadempienza su superficie > 10% della SOI e ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Inadempienza relativa a più di 2 impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie > 20% della SOI →Punteggio =5	Inadempienza relativa all'interramento contestuale alla distribuzione dei materiali. →Punteggio =5

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI (gruppo)

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Si applica in ogni caso. →Punteggio =1	Inadempienza su superficie s ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie s > 10% della SOI e s ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso. →Punteggio =3
- (Punteggio =5 non applicato)	Inadempienza su superficie s > 20% della SOI →Punteggio =5	- (Punteggio =5 non applicato)

APPLICATIVO WEB (gruppo)
Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di durata, si considera la durata degli effetti delle inadempienze rispetto ai diversi impegni. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	- (Punteggio =1 non applicato)	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza relativa al rispetto della metodologia indicata dall'applicativo web →Punteggio =3
Si applica in ogni caso →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5	Inadempienza relativa alla compilazione del registro web →Punteggio =5

TIPO DI INTERVENTO 10.1.6 -TUTELA E INCREMENTO DEGLI HABITAT SEMINATURALI

QUADRO DEGLI IMPEGNI: GESTIONE SOSTENIBILE DI PRATI UMIDI E ZONE UMIDE

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (cfr. glossario)	Conseguenza in caso di inadempienza (e riferimento normativo)	Importo a cui si applica la conseguenza
DIVIETI Divieto di impiego di fertilizzanti di sintesi chimica e organici, ammendanti, fanghi di depurazione, fitofarmaci (inclusi i diserbanti).	Amministrativo e/o in loco (D/L).	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.
REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI (connesso agli impegni "Rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e di fertilizzanti di sintesi chimica" e "Rispettare il divieto di concimazione organica di qualsiasi natura (...)")	Amministrativo e/o in loco.	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014 e Allegato 7 del DM n. 1867/2018).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.
Decreto interministeriale 7 aprile 2006:			
<ul style="list-style-type: none"> • Obblighi amministrativi. • Obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti. • Rispetto dei massimali previsti. • Divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti. 			
Rispetto dei requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.			
IMPEGNI GENERALI DI GESTIONE	Amministrativo e/o in loco (L).	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.
<ul style="list-style-type: none"> • Mantenere un adeguato livello idrico e profondità diversificate nelle zone umide/biotopi, dall'inizio di novembre a fine giugno di ogni anno.; • Eseguire almeno uno sfalcio annuale, nei prati umidi, e asportare l'erba sfalciata. 			
IMPEGNI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE IDRAULICA MINORE (cfr. tipo intervento 4.4.2)		Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.
<ul style="list-style-type: none"> • Assicurare il riscontro di flusso continuo di acqua corrente nell'invaso della rete idraulica minore, anche attraverso l'utilizzo di appositi 	<ul style="list-style-type: none"> • Amministrativo e/o in loco (D/L). 		

<p>manufatti (chiaviche, sifoni e/o sostegni) come realizzati con secondo il tipo di intervento 4.4.2;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eseguire operazioni di rimodellamento spondale in caso di cedimento provocato dal flusso idrico continuo o dall'azione di animali selvatici; • Eseguire operazioni di contenimento del canneto nei biotopi, nelle zone umide e negli invasi della rete idraulica minore, tramite interventi di sfalcio al fine di impedirne il progressivo interrimento, assicurando la successiva rimozione della biomassa falciata per evitarne l'accumulo in alveo. Deve inoltre mantenere non falciato il nucleo originariamente messo a dimora mediante il tipo d'intervento 4.4.2; • Assicurare la presenza di copertura macrofitica e di fascia riparia, sostituendo le fallanze in caso di mancato attecchimento o deperimento; • Rispettare il divieto di dragaggio e rimozione di detriti grossolani e della copertura vegetale macrofitica, salvo problematiche legate alla sicurezza idraulica. 	<ul style="list-style-type: none"> • In loco (L) • In loco (D/L) • In loco (L) • In loco (L) 		
<p>IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA' connesso al gruppo "IMPEGNI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE IDRAULICA MINORE" : BCAA 5 - gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.</p>	<p><i>In loco.</i></p>	<p>Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione nei casi previsti dagli art. 16 e 17 del DM n. 1867/2018 e ss.mm.ii..</p>	<p>Importo ammissibile per l'anno e per gruppo di colture in caso di riduzione; importo ammissibile per l'anno e per l'operazione in caso di revoca.</p>

DIVIETI

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	Inadempienza su superficie ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie > 10% della SOI e ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso (salvo inadempienze che comportano un punteggio maggiore) →Punteggio =3
Si applica in ogni caso →Punteggio =5	Inadempienza su superficie > 20% della SOI →Punteggio =5	Inadempienza per utilizzo di fitofarmaci (inclusi i diserbanti) →Punteggio =5

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI (gruppo)
Effetti delle inadempienze

le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi amministrativi →Punteggio =1	n. complessivo di infrazioni rilevate: 1 →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa al rispetto dei massimali e/o allo stoccaggio degli effluenti. →Punteggio =3	n. complessivo di infrazioni rilevate: 2 -3 →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Mancato rispetto dei divieti. →Punteggio =5	n. complessivo di infrazioni rilevate: 4 e oltre →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5

IMPEGNI GENERALI DI GESTIONE (gruppo)

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). Per il criterio di durata, si considera la durata degli effetti delle inadempienze rispetto ai diversi impegni. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	Inadempienza su superficie ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa a 1 impegno →Punteggio =3	Inadempienza su superficie > 10% della SOI e ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	Inadempienza relativa all'esecuzione di almeno uno sfalcio annuale (salvo inadempienza che comporti punteggio maggiore) →Punteggio =3
Inadempienza relativa a 2 impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie > 20% della SOI →Punteggio =5	Inadempienza relativa al mantenimento di un adeguato livello idrico →Punteggio =5

IMPEGNI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE IDRAULICA MINORE (gruppo)

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). Per il criterio di durata, si considera la durata degli effetti delle inadempienze rispetto ai diversi impegni. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	Si applica in ogni caso, salvo inadempienza che comporti un punteggio maggiore. →Punteggio =1
Inadempienza relativa a 2 impegni →Punteggio =3	Inadempienza su superficie > 10% della SOI e ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Inadempienza relativa a più di 2 impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie > 20% della SOI →Punteggio =5	Inadempienza relativa alle operazioni di rimodellamento spondale in caso di cedimento →Punteggio =5

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ: BCAA5

Effetti delle inadempienze

L'inadempienza di un impegno pertinente di condizionalità e contestualmente dell'impegno (previsto per il tipo d'intervento) ad esso collegato, secondo le tavole di concordanza del PSR, determina gli effetti descritti al par. 3.1 del presente documento.

QUADRO DEGLI IMPEGNI: COLTURE A PERDERE

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (cfr. glossario)	Conseguenza in caso di inadempienza (e riferimento normativo)	Importo a cui si applica la conseguenza
<p>DIVIETI Divieto di impiego di fertilizzanti di sintesi chimica e organici, ammendanti, fanghi di depurazione, fitofarmaci (inclusi i diserbanti).</p>	Amministrativo e/o in loco (D/L).	Riduzione o revoca dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.
<p>REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI (connesso agli impegni "Rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e di fertilizzanti di sintesi chimica" e "Rispettare il divieto di concimazione organica di qualsiasi natura (...)")</p> <p>Decreto interministeriale 7 aprile 2006:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obblighi amministrativi. • Obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti. • Rispetto dei massimali previsti. • Divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti. <p>Rispetto dei requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.</p>	Amministrativo e/o in loco.	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014 e Allegato 7 del DM n. 1867/2018).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.
<p>COLTURA Seminare in primavera colture a perdere su superficie a seminativo, che devono rimanere in campo sino al 15/3 dell'anno successivo e possono riguardare l'intero appezzamento o fasce marginali agli appezzamenti della larghezza minima di 10 metri</p>	Amministrativo e/o in loco (D/L).	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.
<p>IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA' connesso all'impegno "COLTURA" : BCAA5 - gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.</p>	<i>In loco.</i>	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione nei casi previsti dagli art. 16 e 17 del DM n. 1867/2018 e ss.mm.ii..	Importo ammissibile per l'anno e per gruppo di colture in caso di riduzione; importo ammissibile per l'anno e per l'operazione in caso di revoca.

DIVIETI

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	Inadempienza su superficie ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie > 10% della SOI e ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso (salvo inadempienze che comportano un punteggio maggiore) →Punteggio =3
Si applica in ogni caso →Punteggio =5	Inadempienza su superficie > 20% della SOI →Punteggio =5	Inadempienza per utilizzo di fitofarmaci o diserbanti →Punteggio =5

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI (gruppo)

Effetti delle inadempienze

le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi amministrativi →Punteggio =1	n. complessivo di infrazioni rilevate: 1 →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa al rispetto dei massimali e/o allo stoccaggio degli effluenti. →Punteggio =3	n. complessivo di infrazioni rilevate: 2 -3 →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Mancato rispetto dei divieti. →Punteggio =5	n. complessivo di infrazioni rilevate: 4 e oltre →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5

COLTURA

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	Inadempienza su superficie ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie > 10% della SOI e ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	Accertamento di rimozione anticipata nella primavera dell'anno successivo →Punteggio =3
Si applica in ogni caso →Punteggio =5	Inadempienza su superficie > 20% della SOI →Punteggio =5	Accertamento di rimozione anticipata nello stesso anno di semina →Punteggio =5

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ: BCAA5

Effetti delle inadempienze

L'inadempienza di un impegno pertinente di condizionalità e contestualmente dell'impegno (previsto per il tipo d'intervento) ad esso collegato, secondo le tavole di concordanza del PSR, determina gli effetti descritti al par. 3.1 del presente documento.

QUADRO DEGLI IMPEGNI: CONVERSIONE A PRATO DELLE SUPERFICI SEMINATIVE

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (cfr. glossario)	Conseguenza in caso di inadempienza (e riferimento normativo)	Importo a cui si applica la conseguenza
DIVIETI Divieto di impiego di fertilizzanti di sintesi chimica e organici, ammendanti, fanghi di depurazione, fitofarmaci (inclusi diserbanti).	Amministrativo e/o in loco (D/L).	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.
REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI (connesso agli impegni "Rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e di fertilizzanti di sintesi chimica" e "Rispettare il divieto di concimazione organica di qualsiasi natura (...)")	Amministrativo e/o in loco.	Riduzione o revoca dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014 e Allegato 7 del DM n. 1867/2018).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.
Decreto interministeriale 7 aprile 2006:			
<ul style="list-style-type: none"> • Obblighi amministrativi. • Obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti. • Rispetto dei massimali previsti. • Divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti. 			
Rispetto dei requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.			
CONVERSIONE A PRATO Eseguire su un appezzamento a seminativo, la semina di miscuglio polifita tramite l'utilizzo di 4-5 specie erbacee autoctone con caratteristiche complementari ed un quantitativo minimo di semente pari a 50 kg/ha o fiorume di specie prative locali (80 kg/ha).	Amministrativo e/o in loco (D/L).	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.
MANTENIMENTO <ul style="list-style-type: none"> • Eseguire il controllo manuale o meccanico di infestanti arbustive ed arboree; • Effettuare almeno uno sfalcio all'anno 	<ul style="list-style-type: none"> • Amministrativo e/o in loco (D/L). • Amministrativo e/o in loco (D/L). 	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014); sospensione (art. 36 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.

<p>IMPEGNI DERIVANTI DAGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE IDRAULICA MINORE (cfr. tipo d'intervento 4.4.2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenere una superficie a prato polifita della larghezza pari a 20 metri in contiguità all'infrastruttura verde; • Eseguire lo sfalcio in analogia con gli interventi manutentivi della infrastruttura verde • Eseguire il controllo manuale o meccanico di infestanti arbustive ed arboree nella superficie mantenuta a prato. 	<ul style="list-style-type: none"> • Amministrativo e/o in loco (D/L). • Amministrativo e/o in loco (D/L). • Amministrativo e/o in loco (D/L). 	<p>Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014).</p>	<p>Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.</p>
<p>IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA' connesso all'impegno "Mantenere una superficie a prato polifita della larghezza pari a 20 metri in contiguità all'infrastruttura verde;" : BCAA5 - gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.</p>	<p><i>In loco.</i></p>	<p>Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione nei casi previsti dagli art. 16 e 17 del DM n. 1867/2018 e ss.mm.ii..</p>	<p>Importo ammissibile per l'anno e per gruppo di colture in caso di riduzione; importo ammissibile per l'anno e per l'operazione in caso di revoca.</p>

DIVIETI

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto dell'Impegno in questione (SOI). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	Inadempienza su superficie ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)

- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie > 10% della SOI e ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso (salvo inadempienze che comportano un punteggio maggiore) →Punteggio =3
Si applica in ogni caso. →Punteggio =5	Inadempienza su superficie > 20% della SOI →Punteggio =5	Inadempienza per utilizzo di fitofarmaci →Punteggio =5

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI (gruppo)

Effetti delle inadempienze

le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi amministrativi →Punteggio =1	n. complessivo di infrazioni rilevate: 1 →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa al rispetto dei massimali e/o allo stoccaggio degli effluenti. →Punteggio =3	n. complessivo di infrazioni rilevate: 2 -3 →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Mancato rispetto dei divieti. →Punteggio =5	n. complessivo di infrazioni rilevate: 4 e oltre →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5

CONVERSIONE A PRATO

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	Inadempienza su superficie ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie > 10% della SOI e ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	Inadempienza relativa alle modalità di semina (salvo inadempienza che comporti un punteggio maggiore) →Punteggio =3
Si applica in ogni caso →Punteggio =5	Inadempienza su superficie > 20% della SOI →Punteggio =5	Semina non eseguita. →Punteggio =5

MANTENIMENTO (gruppo)

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). Per il criterio di durata, si considera la durata degli effetti delle inadempienze rispetto ai diversi impegni. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	Inadempienza su superficie ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa a 1 impegno →Punteggio =3	Inadempienza su superficie > 10% della SOI e ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	Inadempienza relativa al controllo delle infestanti (salvo inadempienza che comporti punteggio maggiore) →Punteggio =3
Inadempienza relativa a 2 impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie > 20% della SOI →Punteggio =5	Inadempienza relativa allo sfalcio annuale. →Punteggio =5

Sospensione

In caso di riscontro di inadempienze relative agli impegni:

- Eseguire il controllo manuale o meccanico di infestanti arbustive ed arboree;
- Effettuare almeno uno sfalcio all'anno;

l'aiuto è sospeso ai sensi dell'art. 36 del REG UE n. 640/2014, compatibilmente con le possibilità di porre rimedio all'inadempienza. La sospensione cessa qualora il beneficiario dia evidenza di aver posto rimedio all'inadempienza entro 30gg di calendario dalla comunicazione di sospensione. In caso il termine ultimo cada in sabato o in giorno festivo, il termine viene posticipato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Allo scadere del termine, le inadempienze che non risultino sanate sono considerate per il calcolo delle riduzioni.

IMPEGNI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE IDRAULICA MINORE (gruppo)

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). Per il criterio di durata, si considera la durata degli effetti delle inadempienze rispetto ai diversi impegni. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie > 10% della SOI e ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso, salvo inadempienza che comporti un punteggio maggiore. →Punteggio =3
Inadempienza relativa a 2 o più impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie > 20% della SOI →Punteggio =5	Fascia di prato polifita assente o di dimensioni inferiori. →Punteggio =5

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ: BCAA5

Effetti delle inadempienze

L'inadempienza di un impegno pertinente di condizionalità e contestualmente dell'impegno (previsto per il tipo d'intervento) ad esso collegato, secondo le tavole di concordanza del PSR, determina gli effetti descritti al par. 3.1 del presente documento.

TIPO DI INTERVENTO 10.1.7 - BIODIVERSITÀ - ALLEVATORI E COLTIVATORI CUSTODI

QUADRO DEGLI IMPEGNI: SPECIE ANIMALI

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (cfr. glossario)	Conseguenza in caso di inadempienza (e riferimento normativo)	Importo a cui si applica la conseguenza
<p>CONSERVAZIONE Per ogni anno di impegno, mantenere in purezza almeno il numero complessivo dei soggetti ammessi con la domanda di aiuto del primo anno (tuttavia, i capi allevati possono essere sostituiti nelle modalità previste al seguente impegno nel corso del periodo di impegno senza che ciò comporti la perdita del diritto dell'aiuto).</p>	Amministrativo e/o in loco (D).	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 30-31 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento dell'anno, per razza.
<p>SOSTITUZIONI⁵ Eventuali sostituzioni sono effettuate con animali iscritti agli stessi Libri Genealogici o Registri Anagrafici, entro il termine di 90 giorni a decorrere dall'evento che le ha rese necessarie.</p>	Amministrativo e/o in loco (D).	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento dell'anno, per razza.
<p>PRESCRIZIONI SPECIFICHE Rispetto delle prescrizioni dettate dai piani di selezione/conservazione quando previsti dai Libri Genealogici o Registri Anagrafici.</p>	In loco (L).	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento dell'anno
<p>IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ' connesso all'impegno "CONSERVAZIONE" : CGO 7-8 (identificazione e registrazione degli animali)</p>	<i>In loco.</i>	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione nei casi previsti dagli art. 16 e 17 del DM n. 1867/2018 e ss.mm.ii..	Importo ammissibile per l'anno e per gruppo di colture in caso di riduzione; importo ammissibile per l'anno e per l'operazione in caso di revoca.

⁵ Testo modificato con DDR AdG FEASR Parchi e Foreste n. 68/2018.

CONSERVAZIONE

Effetti dell'inadempienza

Qualora si riscontri una differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati, si applica la metodologia di sanzione di cui all'art. 31 del REG UE n. 640/2014, riportata al cap.1 per la "Dichiarazione del numero di animali ai fini della misura di sostegno".

Il numero di UBA è considerato solo per il calcolo dell'importo annuo spettante dell'aiuto (non per il calcolo della riduzione). A detto importo, si applica la l'eventuale riduzione calcolata in base al numero di animali.

SOSTITUZIONI

Descrizione

Si considera inadempienza la sostituzione in ritardo rispetto al termine fissato dal bando (cioè oltre i 90 giorni a decorrere dall'evento che ha determinato la necessità di sostituzione).

Nota: per ritardi superiori a 90 giorni oltre il termine fissato nel bando (quindi oltre 180 giorni a decorrere dall'evento), ovvero per sostituzioni non regolari (animali non iscritti agli stessi Libri/Registri), la sostituzione si considera non eseguita e i relativi animali non vengono conteggiati negli animali accertati in relazione al precedente impegno (di conseguenza la riduzione è calcolata rispetto al precedente impegno "CONSERVAZIONE" anziché nel presente impegno).

Effetti dell'inadempienza⁶

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella (la valutazione dell'entità avviene nell'ambito della razza per la quale si riscontra l'inadempienza). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	n. di capi sostituiti in ritardo ≤ 10% degli animali ammessi →Punteggio =1	Ritardo fino a 30 gg →Punteggio =1

⁶ Tabella modificata con DDR AdG FEASR Parchi e Foreste n. 68/2018.

- (Punteggio =3 non applicato)	n. capi sostituiti in ritardo > 10% degli animali ammessi ≤ 20% degli animali ammessi →Punteggio =3	Ritardo superiore a 30 gg e fino a 60 gg →Punteggio =3
Sostituzioni eseguite in ritardo →Punteggio =5	n. di capi sostituiti in ritardo > 20% degli animali ammessi →Punteggio =5	Ritardo superiore a 60 gg e fino a 90 gg →Punteggio =5

PRESCRIZIONI SPECIFICHE
Effetti dell'inadempienza

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	Inadempienza su n. di capi ≤ 10% degli animali accertati →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza n. capi > 10% degli animali accertati ≤ 20% degli animali accertati →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Si applica in ogni caso →Punteggio =5	Inadempienza su n. di capi > 20% degli animali accertati →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ: CGO 7-8

Effetti delle inadempienze

L'inadempienza di un impegno pertinente di condizionalità e contestualmente dell'impegno (previsto per il tipo d'intervento) ad esso collegato, secondo le tavole di concordanza del PSR, determina gli effetti descritti al par. 3.1 del presente documento.

QUADRO DEGLI IMPEGNI: SPECIE VEGETALI

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (cfr. glossario)	Conseguenza in caso di inadempienza (e riferimento normativo)	Importo a cui si applica la conseguenza
<p>CONSERVAZIONE Le cultivar dovranno essere mantenute, anche su parcelle diverse, per tutto il periodo di impegno di 5 anni (rispettare l'estensione di superficie richiesta con la domanda del primo anno, anche se su parcelle diverse, per ogni anno di impegno).</p>	Amministrativo e/o in loco (D/L).	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 18-19 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.
<p>REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI (connesso agli impegni "Rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e di fertilizzanti di sintesi chimica" e "Rispettare il divieto di concimazione organica di qualsiasi natura (...)")</p> <p>Decreto interministeriale 7 aprile 2006:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obblighi amministrativi. • Obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti. • Rispetto dei massimali previsti. • Divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti. <p>BCAA 1 DM n. 1867/2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua 	Amministrativo e/o in loco.	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014 e Allegato 7 del DM n. 1867/2018).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.
<p>REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI PRODOTTI FITOSANITARI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di controllo funzionale delle attrezzature (art. 12. D.Lgs. N. 150/2012). • Obblighi relativi alla difesa integrata obbligatoria (DM 22 gennaio 2014). • Possesso di certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo di prodotti fitosanitari (DM 22 gennaio 2014). • Rispetto delle disposizioni del DM 22 gennaio 2014 relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari. 	Amministrativo e/o in loco.	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014 e Allegato 7 del DM n. 1867/2018).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.

- Rispetto delle disposizioni della normativa vigente relative all'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili.

CONSERVAZIONE

Effetti dell'inadempienza

Qualora si riscontri una differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati, si applica la metodologia di riduzione di cui all'art. 19 del REG UE n. 640/2014.

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI (gruppo)

Effetti delle inadempienze

le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi amministrativi →Punteggio =1	n. complessivo di infrazioni rilevate: 1 →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa al rispetto dei massimali e/o allo stoccaggio degli effluenti. →Punteggio =3	n. complessivo di infrazioni rilevate: 2 -3 →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Mancato rispetto dei divieti. →Punteggio =5	n. complessivo di infrazioni rilevate: 4 e oltre →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5

RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI (gruppo)

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi di difesa integrata obbligatoria. →Punteggio =1	n. complessivo di infrazioni rilevate: 1 →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa al controllo funzionale delle attrezzature. →Punteggio =3	n. complessivo di infrazioni rilevate: 2 -3 →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Inadempienza relativa al possesso dell'abilitazione, allo stoccaggio sicuro, alle disposizioni circa l'uso di prodotti fitosanitari nella vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili. →Punteggio =5	n. complessivo di infrazioni rilevate: 4 e oltre →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5

MISURA 11 - AGRICOLTURA BIOLOGICA

TIPO DI INTERVENTO 11.1.1 - PAGAMENTO PER LA CONVERSIONE IN PRATICHE E METODI DI AGRICOLTURA BIOLOGICA

QUADRO DEGLI IMPEGNI

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (cfr. glossario)	Conseguenza in caso di inadempienza (e riferimento normativo)	Importo a cui si applica la conseguenza
REGIME DI CONVERSIONE Mantenere l'adesione al regime di agricoltura biologica (che comprende il periodo di conversione) ai sensi del REG (CE) n. 834/2007 per 3 anni (cioè non incorrere nell' <i>esclusione dell'operatore</i> ai sensi dell'art. 5, comma 4 del DM n. 15962/2013).	Amministrativo.	Revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.
NOTIFICA VARIAZIONI BOPV Notificare le eventuali variazioni, dell'attività assoggettata al metodo di produzione biologico, all'Autorità competente tramite il sistema informatizzato regionale "BOPV", ai sensi della lettera a), p. 1 art. 28 del Regolamento (CE) n. 834/2007.	Amministrativo.	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014); riduzione	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.
MANTENIMENTO DELLA FERTILITÀ DEL SUOLO AI SENSI DEL REG UE n. 834/2007: la fertilità e l'attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate mediante la rotazione pluriennale delle colture e la concimazione con concime naturale di origine animale o con materia organica, preferibilmente compostati, di produzione biologica; l'uso di concimi e ammendanti è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati per l'impiego nella produzione biologica;	In loco (D/L).	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.
LOTTA FITOSANITARIA AI SENSI DEL REG UE n. 834/2007: la difesa fitoiatrica è ottenuta attraverso nemici naturali, la scelta di specie e varietà resistenti, la rotazione colturale, le tecniche colturali e i processi termici; in caso di determinazione di grave rischio per una coltura, l'uso di prodotti fitosanitari è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati	In loco (D/L).	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.

per essere impiegati nella produzione biologica, ai sensi dell'articolo 16 del Reg. CE 834/07;

UTILIZZO DI SEMENTI E MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE AI SENSI DEL REG UE n. 834/2007: sono ammessi soltanto sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente;	In loco (D/L).	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.
SEPARAZIONE: mantenere una separazione tra le produzioni in conversione e le eventuali produzioni biologiche già in essere ai sensi dell'art. 17, lett. d, del REG (CE) n. 834/2007.	In loco (D/L).	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.
RISPETTO DI ALTRI REQUISITI A SENSI DEL REG UE n. 834/2007 E DELLE NORME NAZIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA BIOLOGICA	In loco (D/L).	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.
IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ connesso all'impegno di "LOTTA FITOSANITARIA": CGO 10 (Impegni connessi al PAN fitosanitari)	<i>In loco.</i>	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione nei casi previsti dagli art. 16 e 17 del DM n. 1867/2018 e ss.mm.ii..	Importo ammissibile per l'anno e per gruppo di colture in caso di riduzione; importo ammissibile per l'anno e per l'operazione in caso di revoca.
REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI PRODOTTI FITOSANITARI <ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di controllo funzionale delle attrezzature (art. 12. D.Lgs. N. 150/2012). • Obblighi relativi alla difesa integrata obbligatoria (DM 22 gennaio 2014). • Possesso di certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo di prodotti fitosanitari (DM 22 gennaio 2014). • Rispetto delle disposizioni del DM 22 gennaio 2014 relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari. Rispetto delle disposizioni della normativa vigente relative all'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili.	Amministrativo e/o <i>in loco.</i>	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014 e Allegato 7 del DM n. 1867/2018).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.
REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI	Amministrativo e/o <i>in loco.</i>	Riduzione o revoca dell'aiuto	Importo ammissibile delle

Decreto interministeriale 7 aprile 2006:	<i>loco.</i>	ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014 e Allegato 7 del DM n. 1867/2018).	domande di pagamento per gruppo di colture.
<ul style="list-style-type: none"> • Obblighi amministrativi. • Obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti. • Rispetto dei massimali previsti. • Divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti. 			
Rispetto dei requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.			

NOTIFICA VARIAZIONI BOPV

Effetti dell'inadempienza

Le inadempienze rilevate, rispetto ogni singolo impegno, sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	- (Punteggio =1 non applicato)	- (Punteggio =1 non applicato)
Notifica della variazione eseguita dopo l'immissione nel mercato dei relativi prodotti etichettati →Punteggio =3	Inadempienza riguardante non oltre il 50% delle superfici oggetto d'impegno →Punteggio =3	Notifica della variazione eseguita dopo l'immissione nel mercato dei relativi prodotti etichettati →Punteggio =3
Notifica della variazione mancante al momento del controllo Punteggio =5	Inadempienza riguardante oltre il 50% delle superfici oggetto d'impegno →Punteggio =5	Notifica della variazione mancante al momento del controllo Punteggio =5



REGIME DI CONVERSIONE

Effetti dell'inadempienza

In caso il beneficiario dovesse incorrere nell'*esclusione dell'operatore* ai sensi dell'art. 5, comma 4 del DM n. 15962/2013, si applica la revoca dell'aiuto ammissibile per l'operazione.

IMPEGNI DI CONFORMITÀ AL REG (CE) n. 834/2007 (valutazione dell'inadempienza e riduzione per ciascuno dei seguenti impegni):

- **MANTENIMENTO DELLA FERTILITÀ DEL SUOLO**
- **LOTTA FITOSANITARIA**
- **UTILIZZO DI SEMENTI E MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE**
- **SEPARAZIONE (valutazione e riduzione per ogni impegno) RISPETTO DI ALTRI REQUISITI A SENSI DEL REG UE n. 834/2007 E DELLE NORME NAZIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA BIOLOGICA**

Descrizione

Rispetto a ognuno di questi impegni, si considerano inadempienze le non conformità di livello superiore alle *inosservanze* ai sensi del DM n. 15962/2013 (quindi le *inosservanze* non sono considerate ai fini della sanzione in quanto, ai sensi dello stesso decreto, non compromettono la conformità del processo di produzione e comportano la sola applicazione di una diffida da parte dell'organismo certificatore; sono invece considerate le *irregolarità* e le *infrazioni* definite dal decreto; in caso di *esclusione dell'operatore* si applica la revoca totale prevista dall'impegno "regime di conversione").

L'impegno "rispetto di altri requisiti a sensi del reg UE n. 834/2007 e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica" riguarda non conformità rilevate dall'organismo certificatore che siano pertinenti la sottomisura, ma non inquadrabili negli altri impegni.

Effetti dell'inadempienza

Le inadempienze rilevate, rispetto ogni singolo impegno, sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1 (le riduzioni sono applicate per singolo impegno oggetto di inadempienza).

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	Inadempienza su superficie ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
1 non conformità nell'anno pertinente l'impegno considerato →Punteggio =3	Inadempienza su superficie > 10% della SOI e ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso. →Punteggio =3
2 o più non conformità nell'anno pertinente l'impegno considerato →Punteggio =5	Inadempienza su superficie > 20% della SOI →Punteggio =5	- (Punteggio =5 non applicato)

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ: CGO 10

Effetti delle inadempienze

L'inadempienza di un impegno pertinente di condizionalità e contestualmente dell'impegno (previsto per il tipo d'intervento) ad esso collegato, secondo le tavole di concordanza del PSR, determina gli effetti descritti al par. 3.1 del presente documento.

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI (gruppo)

Effetti delle inadempienze

le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi amministrativi →Punteggio =1	n. complessivo di infrazioni rilevate: 1 →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa al rispetto dei massimali e/o allo stoccaggio degli effluenti. →Punteggio =3	n. complessivo di infrazioni rilevate: 2 -3 →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Mancato rispetto dei divieti. →Punteggio =5	n. complessivo di infrazioni rilevate: 4 e oltre →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5

RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI (gruppo)

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi di difesa integrata obbligatoria. →Punteggio =1	n. complessivo di infrazioni rilevate: 1 →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa al controllo funzionale delle attrezzature. →Punteggio =3	n. complessivo di infrazioni rilevate: 2 -3 →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Inadempienza relativa al possesso dell'abilitazione, allo stoccaggio sicuro, alle disposizioni circa l'uso di prodotti fitosanitari nella vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili. →Punteggio =5	n. complessivo di infrazioni rilevate: 4 e oltre →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5

TIPO DI INTERVENTO 11.2.1 - PAGAMENTO PER IL MANTENIMENTO DI PRATICHE E METODI DI AGRICOLTURA BIOLOGICA

QUADRO DEGLI IMPEGNI

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (cfr. glossario)	Conseguenza in caso di inadempienza (e riferimento normativo)	Importo a cui si applica la conseguenza
MANTENIMENTO Mantenere l'adesione al regime di agricoltura biologica ai sensi del REG (CE) n. 834/2007 (cioè non incorrere nell'esclusione dell'operatore ai sensi dell'art. 5, comma 4 del DM n. 15962/2013): - per 5 anni in caso di adesione esclusiva al tipo di intervento 11.2.1 - per 2 anni nel caso di adesione successiva alla conversione oggetto di sostegno nell'ambito del tipo di intervento 11.1.1.	Amministrativo	Revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile per l'operazione
NOTIFICA BOPV Notificare le eventuali variazioni, dell'attività assoggettata al metodo di produzione biologico, all'Autorità competente tramite il sistema informatizzato regionale "BOPV", ai sensi della lettera a), p. 1 art. 28 del Regolamento (CE) n. 834/2007.	Amministrativo	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile per l'operazione.
MANTENIMENTO DELLA FERTILITÀ DEL SUOLO: la fertilità e l'attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate mediante la rotazione pluriennale delle colture e la concimazione con concime naturale di origine animale o con materia organica, preferibilmente compostati, di produzione biologica; l'uso di concimi e ammendanti è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati per l'impiego nella produzione biologica;	In loco (D/L)	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.
LOTTA FITOSANITARIA: la difesa fitoiatrica è ottenuta attraverso nemici naturali, la scelta di specie e varietà resistenti, la rotazione colturale, le tecniche colturali e i processi termici; in caso di determinazione di grave rischio per una coltura, l'uso di prodotti fitosanitari è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, ai sensi dell'articolo 16 del Reg. CE 834/07;	In loco (D/L)	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.

UTILIZZO DI SEMENTI E MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE: sono ammessi soltanto sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente;	In loco (D/L)	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.
RISPETTO DI ALTRI REQUISITI A SENSI DEL REG UE n. 834/2007 E DELLE NORME NAZIONALI IN AMTERIA DI AGRICOLTURA BIOLOGICA	In loco (D/L)	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.
IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ connesso all'impegno di "LOTTA FITOSANITARIA": CGO 10 (Impegni connessi al PAN fitosanitari)	<i>In loco.</i>	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione nei casi previsti dagli art. 16 e 17 del DM n. 1867/2018 e ss.mm.ii..	Importo ammissibile per l'anno e per gruppo di colture in caso di riduzione; importo ammissibile per l'anno e per l'operazione in caso di revoca.
REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI PRODOTTI FITOSANITARI <ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di controllo funzionale delle attrezzature (art. 12. D.Lgs. N. 150/2012). • Obblighi relativi alla difesa integrata obbligatoria (DM 22 gennaio 2014). • Possesso di certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo di prodotti fitosanitari (DM 22 gennaio 2014). • Rispetto delle disposizioni del DM 22 gennaio 2014 relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari. Rispetto delle disposizioni della normativa vigente relative all'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili.	<i>Amministrativo e/o in loco.</i>	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014 e Allegato 7 del DM n. 1867/2018).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.
REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI Decreto interministeriale 7 aprile 2006: <ul style="list-style-type: none"> • Obblighi amministrativi. • Obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti. • Rispetto dei massimali previsti. 	<i>Amministrativo e/o in loco.</i>	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014 e Allegato 7 del DM n. 1867/2018).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.

- Divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti.
Rispetto dei requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.

MANTENIMENTO

Effetti dell'inadempienza

In caso il beneficiario dovesse incorrere nell'*esclusione dell'operatore* ai sensi dell'art. 5, comma 4 del DM n. 15962/2013, si applica la revoca dell'aiuto ammissibile per l'operazione (2 anni in caso di adesione successiva al tipo d'intervento 11.1.1, 5 anni negli altri casi).

In caso di applicazione, da parte dell'organismo di certificazione, del *ritorno in conversione* ai sensi dell'art. 6 del DM n. 15962/2013, l'adesione al regime di agricoltura biologica si considera mantenuta, applicando tuttavia le riduzioni corrispondenti alle non conformità rilevate.

NOTIFICA BOPV

Effetti dell'inadempienza

Le inadempienze rilevate, rispetto ogni singolo impegno, sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	- (Punteggio =1 non applicato)	- (Punteggio =1 non applicato)
Notifica della variazione eseguita dopo l'immissione nel mercato dei relativi prodotti etichettati →Punteggio =3	Inadempienza riguardante non oltre il 50% delle superfici oggetto d'impegno →Punteggio =3	Notifica della variazione eseguita dopo l'immissione nel mercato dei relativi prodotti etichettati →Punteggio =3
Notifica della variazione mancante al momento del controllo Punteggio =5	Inadempienza riguardante oltre il 50% delle superfici oggetto d'impegno →Punteggio =5	Notifica della variazione mancante al momento del controllo Punteggio =5

IMPEGNI DI CONFORMITÀ AL REG (CE) n. 834/2007 (valutazione dell'inadempienza e riduzione per ciascuno dei seguenti impegni):

- **MANTENIMENTO DELLA FERTILITÀ DEL SUOLO**
- **LOTTA FITOSANITARIA**
- **UTILIZZO DI SEMENTI E MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE**
- **SEPARAZIONE**
- **RISPETTO DI ALTRI REQUISITI A SENSI DEL REG UE n. 834/2007 E DELLE NORME NAZIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA BIOLOGICA**

Descrizione

Rispetto a ognuno di questi impegni, si considerano inadempienze le non conformità di livello superiore alle *inosservanze* ai sensi del DM n. 15962/2013 (quindi le *inosservanze* non sono considerate ai fini della sanzione in quanto, ai sensi dello stesso decreto, non compromettono la conformità del processo di produzione e comportano la sola applicazione di una diffida da parte dell'organismo certificatore; sono invece considerate le *irregolarità* e le *infrazioni* definite dal decreto; in caso di *esclusione dell'operatore* si applica la revoca totale prevista dall'impegno "regime di conversione").

L'impegno "rispetto di altri requisiti a sensi del reg UE n. 834/2007 e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica" riguarda non conformità rilevate dall'organismo certificatore che siano pertinenti la sottomisura ma non inquadrabili negli altri impegni.

Effetti dell'inadempienza

Le inadempienze rilevate, rispetto ogni singolo impegno, sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1 (le riduzioni sono applicate per ogni singolo impegno oggetto di inadempienza).

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	Inadempienza su superficie ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
1 non conformità nell'anno pertinente l'impegno considerato →Punteggio =3	Inadempienza su superficie > 10% della SOI e ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso. →Punteggio =3
2 o più non conformità nell'anno pertinente l'impegno considerato →Punteggio =5	Inadempienza su superficie > 20% della SOI →Punteggio =5	- (Punteggio =5 non applicato)

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ: CGO 10

Effetti delle inadempienze

L'inadempienza di un impegno pertinente di condizionalità e contestualmente dell'impegno (previsto per il tipo d'intervento) ad esso collegato, secondo le tavole di concordanza del PSR, determina gli effetti descritti al par. 3.1 del presente documento.

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI (gruppo)

Effetti delle inadempienze

le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi amministrativi →Punteggio =1	n. complessivo di infrazioni rilevate: 1 →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa al rispetto dei massimali e/o allo stoccaggio degli effluenti. →Punteggio =3	n. complessivo di infrazioni rilevate: 2 -3 →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Mancato rispetto dei divieti. →Punteggio =5	n. complessivo di infrazioni rilevate: 4 e oltre →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5

RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI (gruppo)

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi di difesa integrata obbligatoria. →Punteggio =1	n. complessivo di infrazioni rilevate: 1 →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa al controllo funzionale delle attrezzature. →Punteggio =3	n. complessivo di infrazioni rilevate: 2 -3 →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Inadempienza relativa al possesso dell'abilitazione, allo stoccaggio sicuro, alle disposizioni circa l'uso di prodotti fitosanitari nella vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili. →Punteggio =5	n. complessivo di infrazioni rilevate: 4 e oltre →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5

MISURA 13 - INDENNITÀ A FAVORE DELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRIVINCOLI SPECIFICI

TIPO DI INTERVENTO 13.1.1 - INDENNITÀ COMPENSATIVA IN ZONA MONTANA

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (cfr. glossario)	Conseguenza in caso di inadempienza (e riferimento normativo)	Importo a cui si applica la conseguenza
PROSEGUIMENTO DELL' ATTIVITÀ AGRICOLA IN ZONA MONTANA Proseguire l'attività agricola in zona montana nell'anno di presentazione della domanda di aiuto.	Amministrativo e/o in loco (D/L).	Revoca dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile della domanda annuale di indennità.
ATTIVITÀ ZOOTECNICA Solo per le aziende zootecniche: condurre superfici foraggere utilizzate per l'allevamento per un periodo minimo di 3 mesi l'anno e seminativi destinati all'alimentazione del bestiame, correlati al carico minimo per ettaro di 0,2 UBA, a partire da una consistenza minima aziendale di 1 UBA.	Amministrativo e/o in loco (D).	Revoca dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile per le superfici oggetto di inadempienza..

PROSEGUIMENTO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA IN ZONA MONTANA

Il presente impegno fa riferimento allo svolgimento di attività agricola, in zona montana, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile.

ATTIVITÀ ZOOTECNICA

Nota: per il calcolo delle superfici oggetto di inadempienza si considera la differenza tra la superficie risultante dall'applicazione del carico minimo agli animali dichiarati e quella risultante dall'applicazione del carico minimo agli animali risultanti dai controlli.

In caso di consistenza minima inferiore a 1 UBA, l'aiuto è revocato relativamente a tutta la domanda di pagamento.